

# RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

## Recensioni

---

JUAN IGNACIO ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Roma, EDUSC, 2021, pp. 388.

IL volume, strutturato in otto Capitoli, con un *incipit* storico ed una breve appendice di fonti normative (pp. 369-386), si rivolge principalmente agli studenti. Perciò, oltre a possedere una netta impronta manualistica, si caratterizza per la linearità ed immediatezza espositiva anche nell'illustrazione di tematiche ad alto grado di complessità tecnica. Cionondimeno, appare costante il proposito dell'A. nel "rilevare la particolarità della disciplina canonica nel modo di accostarsi ad un diritto statuale che (...) deve trattare di materie contingenti proprie di ogni Stato" e, così, far emergere agli occhi del lettore "come il diritto canonico funga da chiave interpretativa nel rapporto tra fonti giuridiche di varia origine" (p. 9). Il quadro che ne risulta è la definizione dei contorni di un organismo vivente nella cui articolata struttura circolano per fluida osmosi il diritto interno statuale e le fonti extrastatali attraverso un ingresso reso progressivo dalle attuali esigenze di uniformità interordinamentale. La necessità di modernizzazione e razionalizzazione delle istituzioni vaticane, ci spiega Arrieta, non pregiudica la peculiare finalità metagiuridica dello SCV. Al contrario, in questa dimensione così speciale le tradizionali polarità (diritto privato/diritto pubbli-

co; diritto civile/diritto canonico; legge temporale/legge spirituale) si coniugano in una armonizzazione volta al perseguimento ottimale della *missio*.

Scopo del lavoro è quello di descrivere il rinnovamento degli istituti attraverso una puntuale analisi delle fonti "rimanendo ancorati agli elementi essenziali che sono alla base dell'intero sistema" (p. 10). Il percorso illustrativo, interamente riassunto nel Capitolo I ("*Configurazione storica dello Stato della Città del Vaticano*", pp. 15-56), prende le mosse dalla ricostruzione storica, dalle origini degli Stati pontifici sino alla perdita dei territori ed alla "Questione romana" (pp. 15 ss.) con una rilettura della Legge delle Guarentigie (pp. 31-44) che "fu per il Governo italiano l'arco di volta dei rapporti con la Santa Sede e con la Chiesa cattolica in generale" (p. 36). La ricomposizione dei precedenti prosegue con una ricapitolazione dei lavori di preparazione dei Patti lateranensi e delle ferme posizioni di Pio XI volte ad "assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale" (p. 50) e nella necessità di garantire "l'intimo legame esistente tra i due documenti integranti i Patti Lateranensi, il Trattato e il Concordato" (p. 52).

L'A. si inoltra così gradualmente nel cuore dell'articolato ordinamento petri- no ed espone la prima sistemazione legislativa dello SCV (7 giugno 1929) composta da sei leggi, secondo una costruzione

che “si sarebbe rivelata estremamente premonitrice” giacché “di fatto, le principali opzioni di tecnica legislativa adottate allora si sono dimostrate valide anche dopo la successiva abrogazione di quelle norme iniziali, a seguito del necessario ammodernamento del sistema giuridico” (pp. 53-54). Si trattava di edificare un sistema ordinamentale non privo di inestricabili nodi, stante l’ostacolo di “dover tradurre in leggi statuali criteri giuridici provenienti da un ordinamento di finalità spirituali” (p. 54).

Il Capitolo II (“*Struttura ed elementi dello Stato della Città del Vaticano*”, pp. 57-110), si apre con un’attenta valutazione, svolta sul canovaccio normativo del Trattato lateranense, sui problemi preliminari sulla posizione delle Parti e sulla natura giuridico-disciplinare dello SCV così come interpretato nelle tesi della maggior dottrina del tempo (Ruffini, Jemolo, Morelli, Arangio-Ruiz). Singolarità che appaiono a tutto tondo nella configurazione dell’idea di sovranità. Avverte l’A. che: “è proprio qui la genialità giuridica (...) che lo Stato della Città del Vaticano possedesse delle caratteristiche tecniche appositamente orientate a questa finalità nettamente diverse da quelle che contraddistinguono altri soggetti statuali (...) e, in modo particolare, da quelli che seguono un sistema democratico di sovranità” (p. 67). Tale attributo, combinato con le prioritarie funzionalità dello Stato, indirizza così la posizione del Romano Pontefice e la percezione della forma di governo (pp. 67 ss.); l’attività giurisdizionale (p. 71) laddove si “pone in evidenza lo scarso interesse sanzionatorio dello Stato, in accordo con le proprie finalità di tutela di un interesse spirituale” (p. 73); il diritto di legazione attivo e passivo (pp. 74 ss.); il sostrato della soggettività inter-

nazionale (pp. 77 ss.), laddove l’A. sottolinea l’importanza di individuarne l’essenza e la certezza, tenuto conto delle oscillazioni della dottrina internazionalistica su una questione tanto delicata, ma che non esime lo studioso dal “compito da valutare di volta in volta, considerando il contesto in cui si agisce e i termini adoperati nei singoli documenti” (p. 77); la difesa dello Stato (pp. 78-80).

Seguendo le classiche partizioni sistematiche, Arrieta sviluppa il tema del Capitolo I trattando il territorio dello SCV, il cui riconoscimento era stato “sin dall’inizio uno dei punti cardine dei negoziati lateranensi” (p. 80); ne sottolinea anche le interconnessioni sussistenti tra Trattato e Concordato (p. 86) e le conseguenze della fissazione del dato territoriale in rapporto alla creazione di nuove categorie concettuali di enti (centrali/gestiti direttamente dalla S. Sede). Ulteriori flessibilità concettuali attengono alla nozione di popolazione – “da non confondere con quella di popolo” (p. 91) – la cui proiezione esprime una cittadinanza o nazionalità “funzionale”, concepita come posizione di servizio anziché come posizione soggettiva di natura politica (p. 94). Su tali basi l’A. spiega il significato ed i limiti dell’autorizzazione a risiedere, o semplicemente ad accedere, nello SCV e le ripercussioni di tale *status* nell’ordinamento italiano. Ad integrare la ricostruzione vengono illustrate le convenzioni bilaterali di svolgimento del Trattato lateranense concluse con l’Italia per assicurare allo SCV oggettive condizioni di “sostenibilità” (p. 102-110).

Nel Capitolo III (“*La struttura del governo dello Stato della Città del Vaticano*”, pp. 111-162) viene messa a fuoco “l’esigenza di trasferire ad altri organi funzioni proprie del Sovrano dello Stato, distinguendo adeguatamente la natura

del potere legislativo da quella del potere esecutivo o giudiziale” (p. 112). A tale scopo Arrieta guida l’attenzione del lettore ad un esame dettagliato di due normative fondanti: si tratta della Legge fondamentale dello SCV del 2000 (pp. 117-120) del cui testo approfondisce ulteriormente la consistenza, le funzioni e le modalità operative attribuite alla Commissione cardinalizia cui (ex art. 3 LF) viene affidato l’esercizio del potere legislativo; l’altra disciplina basale, di sviluppo logico della precedente, è la Legge sul governo dello SCV, del 2018, che: “dichiara di ispirarsi a criteri di funzionalità, trasparenza, coerenza normativa e flessibilità organizzativa (nonché) a principi di razionalizzazione, economicità e semplificazione” (p. 125). Su tale complesso normativo binario l’A. evidenzia come il legislatore vaticano abbia concepito il Governatorato, cuore pulsante dell’entità Stato vaticano, quanto a funzioni, composizione degli organi di governo interni e suoi uffici (pp. 130-134), mettendo ancora in luce l’impostazione dei criteri di controllo dello Stato nell’ampiezza delle sue funzioni e strutture, in osservanza del m.p. *Fidelis dispensator et prudens* del 2014 (p. 134). Segue così l’illustrazione puntuale degli organismi a corredo del cardinale dicastero (pp. 135-144) raggruppati in quattro entità (organismi consultivi; operativi; scientifici ed ausiliari).

Una volta disegnato il profilo strettamente organizzativo del Governatorato, il *focus* dell’indagine viene orientato sulle funzioni svolte, che abbracciano attività giuridico-negoziali (p. 144); di tipo finanziario relativo a procedure contabili (p. 145); di natura contenziosa relativa alle controversie amministrative (p. 146). A completamento del capitolo dedicato alla struttura del governo, Ar-

rieta delinea le coordinate su cui si svolge l’esercizio della potestà giurisdizionale vaticana. Anche in tal caso, il punto d’avvio è storico giacché, in una natura tanto delicata e sovraccarica di differenti “gradi di mescolanza organizzativa” il suo necessario superamento “ha richiesto un travagliato processo scandito negli anni introno a quattro ben definiti momenti – nel 1932, 1946, 1987 e 2020 – e ad altrettante riforme del sistema giudiziario vaticano” (p. 148). Come ben chiarito, il lungo processo di riforma si concentrò sull’imprescindibile “dissociazione formale tra la struttura giudiziaria vaticana e quella dei tribunali apostolici” così da “smuovere le principali cause dell’impasto tra elementi statuali e canonici” (pp. 150-151). La ricostruzione degli eventi si spinge sino alle recentissime disposizioni (l. CCCLI/2020 sull’ordinamento giurisdizionale) interessanti la proposizione di un nuovo istituto del personale magistratuale con la mutazione dei ruoli dal carattere onorifico verso una maggiore professionalizzazione.

Il Capitolo IV (“*Il sistema delle fonti nell’ordinamento giuridico vaticano*”, pp. 163-207) esordisce ribadendo un principio-chiave che accompagna l’intera ricostruzione delle istituzioni statuali vaticane: “La creazione della Città del Vaticano come Stato sovrano, funzionale all’indipendenza ed all’autonomia di governo del Romano Pontefice” (p. 163). Dopo aver richiamato il criterio aureo del rinvio del diritto vaticano ad altro sistema normativo (con speciale attenzione per il diritto italiano) e i meccanismi di cautela e contrappeso, sino all’attuale ridimensionamento di tale tecnica – la quale si è in ogni caso “rivelata lungamente previdente, reggendo sostanzialmente al trascorso del tempo e al mutamento delle circostanze socia-

li” (p. 166) – l’A. si concentra ad esaminare la Legge sulle fonti del diritto, del 2008, tracciandone i più significativi aspetti innovativi, in primo luogo, l’assicurare la permeabilità dell’ordinamento giuridico vaticano alle norme internazionali alle quali, oggi, questo si impegna a conformarsi, sempre nel rispetto dell’indole funzionale e strumentale sua propria.

Su questo tema Arrieta propone alcune interessanti riflessioni di fondo. A tale esigenza, infatti, si orienta il richiamo delle leggi vaticane al diritto canonico, in quanto fonte primaria e primo criterio interpretativo di riferimento normativo, del quale si sottolinea come “sarebbe problematico considerarlo un semplice rinvio” (p. 169). Insistendo sulle implicazioni ermeneutiche del rinvio al diritto canonico, viene precisato che lo scopo ultimo dello stesso è “preservare l’identità del sistema” (p. 173), pur nel “superamento dell’inevitabile positivismo” (p. 170), con l’effetto di assicurare al diritto vaticano una piena autonomia ed una capacità attrattiva di istituti e norme (che potranno di volta in volta essere gli atti giuridici negoziali e di potestà; i soggetti di diritto; le tipiche configurazioni amministrative di potestà e di ufficio; le istituzioni ecclesiali operanti in Vaticano), residuando al diritto canonico, quali materie riservate, quelle strettamente civilistiche (matrimonio, successioni, lasciti ecc.) e di gestione patrimoniale (pp. 177 ss.).

Segue l’inquadramento della legislazione propria dello SCV, anch’essa “egualmente fonte principale di diritto vaticano”, in ordine alla quale la nuova Legge delle fonti del 2008 “fa propria una concezione gerarchizzata del sistema normativo vaticano che prima era meno esplicita”, dando luogo, avverte puntualmente l’A., ad un problema ri-

levante circa “l’ordine di prelazione esistente tra le due fonti principali, ossia tra il diritto canonico ed il diritto promulgato per il Vaticano” (p. 180). Arrieta sottopone così alla lente di ingrandimento il problema centrale del diritto vaticano, generato dall’incrocio e dalla sovrapposizione di norme temporali e spirituali nonché di norme interne ed esterne allo Stato, nella dinamica giuspositiva e processuale. Uno dei sintomi di ciò risiede nello sforzo che ha profuso il legislatore vaticano alla soluzione circa il Codice di procedura civile vaticano (p. 183), nel quadro di una complessiva azione creativa interessante i più disparati settori disciplinari (legislazione scolastica; regime delle espropriazioni; diritti di segreteria, disciplina amministrativa sulla circolazione dei veicoli, sul traffico di merci; in tema di sanità e igiene; sui beni culturali e sulla navigazione marittima, pp. 184-193).

Arrieta mette in risalto le mutate condizioni storiche che condizionano un approccio aggiornato delle modalità di rimessione al diritto italiano, trattando del delicato tema dell’ingresso e dei filtri di ricezione nel diritto vaticano delle fonti suppletive di quel diritto: “Oggi risulterebbe problematica, a protezione dell’identità dell’ordinamento statutale vaticano, una delega in bianco alle leggi future emanate dallo Stato italiano”, dovendosi con una “valutazione prudentiale” assicurare ora, diversamente dal passato, “l’esigenza di congruità con il diritto divino” (p. 195). Il principio di cautela domina con diverse sfumature, sulla ricezione del Codice civile italiano del 1942, non meno che sul Codice penale italiano sia sostanziale (Zanardelli) che di rito (del 1913), per i quali ultimi il legislatore vaticano ha compiuto una vera “appropriazione”, sino a “trasformarli di fatto in codici vaticani” (p. 200).

Più decisa, invece, la ricezione del diritto dell'UE, ormai "principale punto di riferimento normativo" relativo ad un "processo che con ogni probabilità andrà incrementandosi col tempo" (p. 203).

È con una "buona dose di realismo" che l'ordinamento giuridico vaticano imposta la disciplina privatistica dei soggetti in esso operanti, la quale "non sempre emerge con chiarezza, essendo intrisa di elementi pubblicistici". Con tale puntuale osservazione Arrieta introduce il tema oggetto del Capitolo v ("Il sistema vaticano del diritto privato", pp. 209-245), affrontando principalmente la questione delle fonti normative (legge, consuetudine, attività negoziale), con digressioni interpretative nelle quali, ancora una volta, è posto in netto risalto il primato del diritto canonico come criterio di riferimento (p. 213): criterio che si riflette sul regime delle posizioni giuridiche (*status* e relative modifiche) dei soggetti, ma che si replica immutato anche in ordine alla vicenda del fenomeno giuridico, relativa agli eventi di costituzione e di perdita dei diritti (pp. 217 ss.).

Risalta come costante filo logico unitivo dell'impianto giuridico la capacità/attitudine del diritto vaticano ad esprimere la propria autonomia dogmatica, con fluttuanti distanziamenti e recuperi del modello giuridico italiano. Ci basti, nell'un caso, la disciplina sul volontariato (l. CLXXXVII/1992) e, nell'altro caso, l'inquadramento in tema di obbligazioni e diritti reali, laddove maggiore è "l'omogeneità disciplinare con l'Italia, per semplificare le operazioni di traffico giuridico" (p. 223), o quello per rinvio mobile (l. CXCVII/2017) al regime della proprietà intellettuale e d'autore (pp. 226 ss.), o al tema delle persone giuridiche, sul quale l'A. chiude il capitolo.

Anche in tale circostanza è messa in lu-

ce con chiarezza la peculiarità del diritto vaticano e le impostazioni dogmatiche (ad es., il cumulo nella persona giuridica di natura canonica e civile), che meriterebbero una maggiore "chiarezza concettuale" (p. 234): peculiarità che risalta nella trattazione degli "istituti" collegati con la Curia romana, in quanto soggetti che pur non essendo funzionali alla "Chiesa universale, ex can. 360 CIC (...)" prestano servizi difficilmente prescindibili" (pp. 239 ss.); peculiarità che, infine, si esprime anche nel regime di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche vaticane, irrobustito nell'ultimo decennio dal complesso di provvedimenti apostolici di carattere organizzativo finanziario (pp. 242 ss.).

Il Capitolo vi ("Il sistema vaticano del diritto penale", pp. 247-278) si muove lungo le medesime coordinate espositive intese alla descrizione analitica degli istituti, con lo scopo di circoscrivere gli elementi distintivi del "diritto vaticano da altre discipline punitive statuali". Tale prospettiva suscita notevole interesse data la natura metagiuridica degli scopi statuali vaticani, a fronte del generale processo di omologazione alle leggi temporali che ha coinvolto anche questo settore normativo (p. 247), tenuto conto, anche in questo caso, del "nuovo ruolo che gioca la disciplina canonica ora dichiarata nell'ordinamento vaticano" (p. 249). L'esposizione si articola nell'analisi del Codice penale vaticano quale evoluzione, avvenuta per tre differenti stadi, del Codice Zanardelli orientato alla progressiva moderazione sanzionatoria, per rigenerarsi nel "codice penale vaticano" (pp. 256 ss.); prosegue poi nell'analisi delle norme complementari (pp. 270 ss.) laddove l'opera del legislatore vaticano si è rivolta all'integrazione del quadro normativo con l'introduzione di un corposo manipolo di

fattispecie di reato; si conclude con rilievi sulle norme amministrative di natura sanzionatoria, del 2013 (pp. 275 ss.) laddove il problema dell'aggiornamento è meno assorbente, dovendo il legislatore intervenire su ipotesi di "lesione di interessi pubblici di minore entità rispetto ai reati, per cui sono adoperati elementi di punizione misti" (p. 276). Arrieta così perlustra il terreno penale alla volta di circoscrivere le peculiarità del diritto vaticano, come nel caso di persecuzione dei reati. Viene così trasmessa al lettore l'impressione di attraversare un terreno magmatico, contrassegnato da una vivacissima dinamicità generata dal principio dualista del sistema penale, in cui ordinamento civile e canonico si incrociano (conservando tuttavia il diritto canonico un incisivo potere ermeneutico generale) e "creano inevitabilmente connessioni e interazioni" (p. 251), sino a dar luogo al singolarissimo fenomeno di "statizzazione", incidente su norme a plurima valenza gerarchica (p. 254).

Anche nel settore del diritto del lavoro l'ordinamento vaticano manifesta singolarità, avendo "come punto di riferimento la dottrina sociale della Chiesa" (p. 281). L'A. mette immediatamente in evidenza ciò, parlando di "dualità organizzativa" tra Governatorato e Curia – cui fanno riferimento i rispettivi Regolamenti generali – in apertura del Capitolo VII (*"Il sistema del diritto del lavoro"*, pp. 271-314). La connotazione ecclesiologica impressa su tale disciplina dal magistero wojtyliano trova nel Catechismo della Chiesa Cattolica la sua stella polare e ne imposta con chiarezza la direzione come "esercizio di funzione pubblica" (p. 286). Scorrono qui le interessanti riflessioni sul diverso modo di porsi il rapporto tra parametro teologico e realtà statuale del ministero petrino dal punto di vista della Santa Sede o, al contrario,

dello SCV. Seguono le pagine tecniche di analisi del Regolamento Generale del Personale del Governatorato: le caratteristiche generali; l'instaurazione, modifica e cessazione del rapporto di servizio; lo statuto giuridico dei dipendenti; il regime disciplinare (pp. 288 ss.). Un profilo ricco di implicazioni è quello della tutela assistenziale e previdenziale per i dipendenti vaticani. Arrieta sottolinea l'opportuno uso del termine di "provvedimenti prevalentemente assistenziali o previdenziali" (p. 301), posta la fusione dei due rami nel regime lavorativo, che è in progressivo aggiornamento: a titolo d'esempio, bastino le Provvidenze a favore della famiglia, elaborate in Testo Unico, ossia con una modalità "tecnica di razionalizzazione normativa" mai impiegata prima (p. 304). A chiusura del Capitolo è esposto il regime dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica-ULSA (pp. 308 ss.), con una speciale attenzione per il trattamento delle controversie da parte del Collegio di conciliazione.

Il Capitolo VIII (*"Il sistema finanziario dello Stato della Città del Vaticano"*, pp. 315-367) chiude il cerchio del vasto affresco ricostruttivo del diritto vaticano. Qui la disciplina finanziaria, che lungo il corso della trattazione è a più riprese riaffiorata, viene disegnata a tutto tondo e riunita a sistema tenuto conto del fatto che l'evoluzione di questo ordinamento "ha riguardato in modo del tutto particolare il sistema finanziario" (p. 315) e che, osserva l'A. "una minima visibilità economica è pure doverosa perché lo Stato possa mettere in atto la propria sovranità" (p. 316). Punto di snodo storico è la Convenzione monetaria del 2009, con il connesso regime monetario, daziario e monopolistico. L'esposizione procede lungo gli ulteriori sviluppi normativi a partire dalla l. CXXVII/2010 sulla prevenzione e il contrasto del riciclag-

gio, descritta come “una amalgama di prescrizioni eterogenee” (p. 322), e sulla sua evoluzione diretta a perfezionare i criteri di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria. Osservando che “fattore chiave di questo ammodernamento è stata la creazione d’un adeguato organismo indipendente di vigilanza e controllo” (p. 329), Arrieta ricostruisce gli eventi dalla nascita dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), sino alla sua trasformazione in Autorità di Supervisione (ASIF) e ne traccia il supporto regolamentare (pp. 332 ss.). Segue la presentazione delle nuove istituzioni finanziarie della Curia romana – Consiglio per l’Economia, Segreteria per l’Economia, Ufficio del Revisore Generale – cui si è recentemente aggiunta “una quarta entità per lo speciale controllo delle materie riservate”: la Commissione di materie riservate (p. 342).

A rafforzare questo considerevole sforzo innovativo contribuisce la disciplina varata nel 2020 sulla contrattazione pubblica, nel profilo sostanziale e processuale delle impugnative, in cui riappare evidente il filo conduttore delle regole di trasparenza e controllo sulle dinamiche di concorrenza nelle procedure contrattuali stipulate per conto della Santa Sede e SCV. L’A. si sofferma su tale impianto normativo retto da due leggi che “stabiliscono principi generali comuni”, chiarendone puntualmente: oggetto e finalità; ambito di applicazione; requisiti operativi di applicazione e peculiarità di gestione (con speciale attenzione per il criterio di centralizzazione degli acquisti e l’istituzione di un Albo informatico degli operatori economici); procedure di selezione e aggiudicazione. La volontà di modernizzazione che ha abbracciato anche questo settore è evidenziata dalle norme specifiche “a tutela giurisdizionale della legalità e

dei diritti e interessi legittimi delle parti contraenti” come confermato dal generale principio della “impugnabilità di tutti i provvedimenti dell’amministrazione in materia di contrattazione pubblica” (pp. 354 e 355).

Ancora nella direttrice della trasparenza va letta la Convenzione fiscale tra Italia e Santa Sede, riguardo alla quale Arrieta sottolinea la continuità logica con il Trattato del 1929, nei cui confronti quella più recente normativa svolge una funzione di protezione “dell’insieme di garanzie ed esenzioni già (allora) fissate”, con la ferma volontà, per converso, di “risolvere le problematiche concernenti determinati soggetti fiscali italiani beneficiari di attività finanziaria nello Stato vaticano” (p. 357), con l’effetto di “regolamentare la situazione di soggetti di cui non era ben chiara la posizione sulla base delle pattuizioni del 1929” (p. 359). Una normativa, insomma, nella quale si coniugano “esigenze sostanziali di giustizia” con il “carattere assoluto delle formule impiegate” (p. 361). L’apice della normativa di trasparenza, nella modalità della “vigilanza prudenziale”, è rinvenibile nel regime dello IOR (Istituto Opere di Religione) che chiude l’intera trattazione di diritto vaticano (pp. 362 ss.). Anche in tal caso l’A. riesce a rileggere, e a restituire al lettore, con limpida linearità questioni complesse, chiarendo natura giuridica, scopi e ragioni funzionali dello IOR e delle impellenti esigenze che ne suggeriscono un’ulteriore rivisitazione normativa.

FABIO VECCHI  
 fabio.vecchi.roma@tiscali.it  
 Università della Calabria (UNICAL),  
 Cosenza, Italia

ELIO DOTTO, *La fondazione teologica della legge canonica alla luce della teologia morale di Giuseppe Angelini*, con Postfazione di Giuseppe Angelini, Venezia, Marcianum Press, 2021, pp. 248.

NELL'ANTICA Grecia il *Nomos* era lo spirito delle leggi, degli statuti e delle ordinanze. La moglie di *Nomos* è *Eusébeia* (Pietà) e la loro figlia è *Dike* (Giustizia). Il concetto che i greci avevano del *Nomos* è ben descritto da Erodoto:

“Se uno proponesse a tutti gli uomini di scegliere, tra tutti i costumi esistenti, i migliori, ciascuno, dopo averci ben pensato, sceglierebbe i propri: a tal punto ciascuno ritiene di gran lunga migliori i propri. Perciò solo un pazzo può mettere in ridicolo queste cose. Che questo sia l'atteggiamento di tutti gli uomini per quanto riguarda i costumi lo si può congetturare da molti indizi: in particolare da questo che ora dirò. Dario al tempo del suo regno mandò a chiamare i greci che erano alla sua corte e chiese loro a che prezzo avrebbero accettato di mangiare i loro avi defunti: e quelli risposero che non lo avrebbero fatto a nessun prezzo. Dopodiché Dario chiamò alcuni indiani appartenenti alla popolazione dei Callatii, che hanno l'abitudine di mangiare i genitori defunti, e chiese loro a quale prezzo avrebbe accettato di bruciare i loro genitori defunti; quelli si misero ad urlare ingiungendogli di non bestemmiare. Tale è la forza del *nomos* in un ambito come questo, e a ragione, secondo me, Pindaro disse che il *nomos* è il sommo sovrano” (Erodoto, *Storie*, III, 38).

Ho ritenuto opportuno citare questo brano, in quanto mi sembra che testimoni come le domande riguardanti

la giustizia, il diritto, le leggi e le varie norme giuridiche, che inevitabilmente sorgono in qualsiasi società composta da uomini, accompagnano da sempre soprattutto, ma non esclusivamente, i giuristi di ogni tempo e lungo tutto il tempo del loro impegno in ambito giuridico, in quanto cultori ovvero operatori del diritto. Non è quindi un caso che il XVII Congresso della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, che si terrà a Parigi, dal 13 al 16 settembre 2022, abbia scelto come argomento per la riflessione dei canonisti di tutto il mondo *Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine*, a conferma di una domanda di senso che non può non interrogare il giurista di ogni tempo e di ogni provenienza geografica e cultura. Come giustamente notava W. Jaeger: “... la tendenza prevalente del pensiero giuridico, dalla origine al culmine della filosofia del diritto, fu quella di riferire il diritto all'essere; in altri termini, di riferirlo all'unità obiettiva del mondo come *kosmos*, come ordine permanente ontologico delle cose che è allo stesso tempo ordine ideale di tutti i valori e fondamento della vita e della libertà umana. L'età dei sofisti fa eccezione a questa regola; essi non si sentirono più capaci di raggiungere l'essere e di costruire la legge su questa incrollabile base. I sofisti affermarono recisamente il carattere e l'origine subbiettiva della legge, ed assunsero un atteggiamento pragmatico nei confronti della sua validità. Ma i grandi filosofi del periodo seguente ritornarono all'originaria relazione tra la legge e l'essere, e tentarono di fondarla solidamente sulla loro concezione della vera realtà. Tutta la nostra tradizione occidentale posa su questa classica costruzione greca di un mondo del diritto che presuppone un *kosmos* nel



quale l'uomo è connesso a un divino ordine di cose. La filosofia del diritto moderna in parte seguì il cammino dei classici, e conservò i fondamenti ontologici di questa tradizione. Ma in parte si trovò di fronte al progressivo dissolversi di questi e ritornò alla fase dei sofisti greci ed alla loro posizione filosofica" (W. Jaeger, *Elogio del diritto*, in M. Cacciari, N. Irti, *Elogio del diritto*, con un saggio di Werner Jaeger, Milano, La Nave di Teseo, 2019, p. 50).

Ciò vale anche per don Elio Dotto, attualmente Moderatore della Curia della Diocesi di Cuneo, e per il suo studio monografico presentato per il conseguimento del Dottorato canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico san Pio X di Venezia, e ora pubblicato. Nonostante che dall'età moderna il diritto canonico sia stato progressivamente emarginato nell'alveo dei diversi ordinamenti giuridici, e ghettizzato all'interno stesso della Chiesa e delle varie comunità ecclesiali, l'A. intende assumere proprio la legge canonica come punto focale per impostare una rinnovata teoria generale della legge *tout court*. Con questo intento ha quindi cercato di dare un contributo all'elaborazione di una teoria generale della legge canonica, ma che potesse offrire al tempo stesso un apporto per il diritto secolare, cercando, giustamente, di sovvertire una mentalità che si è andata sempre più radicando specialmente dal Codice del 1917, quella cioè di una miope imitazione e prona sudditanza del diritto canonico ai vari ordinamenti giuridici, nazionali e internazionali, e delle sue vistose conseguenze quali lo smarrimento della sua originalità e la perdita di ogni effettiva incidenza nel dibattito giuridico che attecchirebbe solo in un dialogo rispettoso delle rispettive identità. 'Musa' ispiratrice, di detta senza dubbio interessante ricerca, è stata la

teologia morale di G. Angelini, per lunghi anni docente di teologia morale fondamentale presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Questi ha con ragione messo in discussione un certo intellettualismo e materialismo nella *theologia moralis* dell'epoca moderna, anche se a mio sommo avviso, non è giusto attribuire queste accuse alla tradizione filosofica occidentale, soprattutto non sembra giusto attribuirle a san Tommaso d'Aquino (cf A. Bellocq, *Desiderare e agire. La razionalità pratica alla base della Teologia Morale*, Roma, Edusc, 2020, pp. 35-36). In ogni caso l'A. prende le mosse del suo studio proprio da una delle conclusioni della variegata riflessione dell'Angelini che vede la "... legge come cammino, dell'obbedienza ai comandamenti come appropriazione della promessa iniziale, in attesa che essa si compia, Angelini argomenta una teoria generale della legge non più intellettualistica ma contestualizzata nella drammatica dell'esperienza pratica dell'uomo" (p. 74).

Il testo è diviso in tre parti con undici capitoli, e dopo le conclusioni generali, abbiamo una significativa postfazione proprio dell'Angelini, una buona bibliografia e un utile indice degli autori citati. Ritengo interessante riportare di seguito il sommario del testo in quanto indicativo per il lettore al fine di potersene già fare un'idea. Parte Prima: La legge oggi: Cap. I: Tra diritti fondamentali e derive procedurali; Cap. II: I diritti fondamentali nella Chiesa; Cap. III: Sviluppi e prospettive nel diritto oggi. Parte Seconda: La legge nell'antropologia di G. Angelini: Cap. IV: Contro la retorica dei valori e dei diritti; Cap. V: La legge naturale e il suo ripensamento; Cap. VI: Fenomenologia teologica dell'esperienza pratica; Cap. VII: Teoria generale della legge nell'esperienza pratica. Par-

te Terza: Elementi dinamici della legge canonica: Cap. VIII: Legge canonica e forma teologale della legge; Cap. IX: Obbligo, dispensa e consuetudine; Cap. X: Appropriazione soggettiva, *aequitas* e privilegio; Cap. XI: Istruzione e singolarità del diritto penale.

L'A. nella sua analisi procede con un metodo che parte da un approccio micro-comparativo, su determinati istituti, analizzati a partire dall'ordinamento canonico latino vigente sia nel loro rapporto diacronico con il diritto romano e con i processi di codificazione del XX secolo, sia in modo sincronico con l'ordinamento canonico orientale e con qualche accenno agli ordinamenti secolari occidentali vigenti. L'A. successivamente approda ad una rappresentazione esaustiva di tali istituti, trasversale rispetto alla storia e nella contemporaneità, in una prospettiva macro-comparativa con l'obiettivo di far risaltare la peculiarità degli istituti canonici studiati nella forma teologale della legge che affranca dal positivismo giuridico. Infatti, egli sottolinea che: "Il focus del nostro studio si concentra senza dubbio su quegli elementi dell'ordinamento canonico che in modo emblematico la scuola canonistica laica italiana ha evidenziato come peculiari e che noi abbiamo definito dinamici: la dispensa e la consuetudine, legittimate in ultimo dalla *rationabilitas*; i privilegi, con un approfondimento sul cosiddetto privilegio paolino, come esercizio 'estremo' di *aequitas*; e, infine, il can. 1399 CIC/83, o comunque, più in generale, la non piena accoglienza nel diritto penale del principio di legalità. La scelta di questi elementi dinamici della legge canonica non è solo dettata dalla loro peculiarità, ma deriva anche dall'ipotesi che l'elasticità del diritto da essi espressa sia più vicina, rispetto a quanto possa esserlo il diritto

positivisticamente inteso, al carattere dinamico del comandamento di Dio che si manifesta come grazia e si articola come legge. Attraverso l'adattamento non anarchico della legge alla situazione specifica tali istituti ne inverano la forma teologale che è quella di una promessa che fin dal principio dà e sempre da capo rinnova la certezza delle coscienze, e in questo senso anche produce una liberante certezza del diritto" (p.106).

Studio carico d'interessanti e provocanti suggestioni, anche se non tutte accettabili e condivisibili. Per esempio, forse si prestano ad equivocate interpretazioni le seguenti affermazioni che trovano, per l'A., giustificazione nell'odierno cambiamento/mutazione "antropologico-culturale" (pp. 49; 140; 159): "Il superamento della visione intellettualistica dell'uomo impone di mettere al centro la coscienza attraverso cui il soggetto diventa consapevole di sé e del suo destino. E questa coscienza non va più intesa in senso gnoseologico, come processo di conoscenza, ma deve essere colta nel suo profilo pratico, come esperienza che attraverso l'appropriazione delle forme concrete della cultura conduce al riconoscimento di sé e del debito che determina la libera donazione di sé. Ritornare alla cosa stessa, nel caso dell'uomo, significa abbandonare l'antropologia delle facoltà, che oggettivizza l'uomo, senza rendere ragione della sua complessità, e partire dalle forme pratiche della vita immediata, riconoscendo lì il senso, cioè la verità significativa al soggetto, e dunque anche la legge che permette al soggetto di custodire il senso trovato. [...] La letteratura biblica sulla 'legge nel cuore' sintetizza il tratto fondamentale della legge per cui essa non esiste al di fuori della coscienza, o comunque prima dello svilupparsi della coscienza. Pertanto, una caratte-

rizzazione della legge che la rappresenti a livello generale non può prescindere dalla descrizione fenomenologica della coscienza in accezione antropologica come presenza a sé del soggetto nella drammatica dell'esperienza pratica" (pp. 65-66; 78). Affermazioni che dovrebbero essere chiaramente spiegate per non scivolare facilmente in uno *storicismo relativista*, che in riferimento al diritto divino naturale e al diritto divino positivo, è falso e quindi pericolosamente fuorviante. Si veda, per esempio, quanto l'A. scrive prendendo a giustificazione i cosiddetti privilegi paolino e petrino che, a sommosso avviso di chi scrive, dovrebbe essere maggiormente approfondito e chiarito soprattutto per quanto riguardano le applicazioni e traduzioni pratiche che l'A. ipotizza per la futura normativa e per una teoria generale della legge (cf. pp. 62; 82; 140-142; 145). Anche la tematica dei cosiddetti *diritti fondamentali dell'uomo*, affrontata nella Prima parte, poteva essere meglio sviluppata tenendo presente quanto affrontato successivamente nella Parte seconda riguardo la legge naturale e il suo ripensamento (cf. pp. 55-64). Forse un'opportunità mancata di contestare la cultura dominante che, attraverso il passaggio del cambio di terminologia, riesce a 'convincere' riguardo al cambiamento della verità e della realtà. Di fatto parlare e scrivere di diritti fondamentali non è la stessa cosa che parlare e scrivere di *diritti naturali*, anche se ormai la mentalità odierna induce a pensare che si tratti degli stessi diritti o dello stesso tipo di diritto. Infatti, quando si usa il termine 'fondamentali' lo si pone in relazione, consapevolmente o inconsapevolmente, con il momento storico in cui vive la persona e quindi ciò che è fondamentale ora poteva non esserlo nel passato e potrà non esserlo nel futuro.

Invece, quando si usa il termine 'naturali' si *ricosce* uno *status* che non può cambiare, pena il trasformarsi in altro. Ovviamente questa natura, contrariamente a come viene intesa e presentata oggi dai più non è un qualcosa di meramente statico, ridotto all'essere di una realtà inanimata, ma è propria dell'essere umano che è chiamato ad *agire* nella libertà che le è propria in quanto essere finito e che quindi mai potrà essere pensata ed esercitata come illimitata.

Rimane tuttavia interessante quanto l'A. scrive riguardo alla peculiarità e alle potenzialità del diritto canonico: "Eppure rimane il fatto che l'ordinamento canonico presenta degli istituti peculiari che da sempre affascinano i cultori del diritto per la loro capacità di cogliere il dinamismo della vita rispetto alla fissità della legge positiva; e pertanto non sarà del tutto avventato ipotizzare che nella legge canonica, sia de *iure condito* che de *iure condendo*, si possa trovare una singolare attuazione di quella forma teologica della legge postulata da Giuseppe Angelini nella sua antropologia drammatica: nel senso che l'ordinamento canonico sarebbe un invero singolo e possiamo dire anche esemplare della legge nella sua forma archetipale, in quanto più di altri ordinamenti sostiene l'agire umano senza costringerlo in modo aprioristico ed intellettualistico. [...] l'ordinamento canonico rimane il sistema giuridico proprio della Chiesa, dunque valido per i fedeli che oggi sono minoranza in un contesto secolarizzato e pluralista. E tuttavia nella comparazione dei sistemi giuridici la singolarità della legge canonica può illuminare la produzione e l'ermeneutica delle leggi secolari, aiutando a governare le odierne tensioni che contrappongono bene privato e bene pubblico, diritti individuali e doveri sociali, norme positive e

giustizia trascendente. Allo stesso tempo, e per certi versi ancor prima, l'ipotesi di riconoscere nella legge canonica una singolare attuazione della forma teologale della legge può dare maggior concretezza all'azione della Chiesa, abilitandola meglio ad aiutare le coscienze dei fedeli che cercano vie praticabili di obbedienza cristiana anche nei mutati contesti culturali di oggi: infatti il rinnovato incontro tra diritto canonico e prassi pastorale, sulla base di un comune fondamento teologico che ha preso in seria considerazione le radicali trasformazioni antropologiche odierne, non può che essere salutare per rendere attuale ed efficace l'annuncio del Vangelo. Al fine di verificare tale ipotesi è però necessario premettere alcune considerazioni generali sulla legge canonica, così come si configura oggi nella Chiesa cattolica. La sua tendenziale omologazione alla legge secolare e la rinnovata consapevolezza della sua singolarità sono state messe a tema negli ultimi cento anni, determinandone la percezione e la pratica, ma anche evidenziando un difetto di elaborazione teorica fondamentale che oggi chiede di essere colmato" (pp. 88-89). Sottolineando, a ragione, che tutto questo trova il suo senso e il suo valore anche per il diritto secolare, non solo nell'ipotesi dell'*etsi Deus non daretur*, ma anche in un certo qual modo *veluti si Deus daretur*, convinzione che viene ripetutamente sottolineata (cf pp. 13; 71; 105; 200).

Senza alcun dubbio, come evidenzia lo stesso Angelini: "Il progetto che sta alla base della ricerca di Elio Dotto è assai ambizioso. Mi riferisco al suo progetto di elaborare una fondazione teologica della legge canonica. Più precisamente, il progetto è quello di portare alla chiarezza del concetto quel fondamento teologico, che in ogni caso sta da sempre

– così è da supporre – alla base della legge canonica. Il progetto comporta che si accetti una sfida assai impegnativa, quella di interrompere il sequestro reciproco tra diritto canonico e teologia, che appare come cristallizzato da molti secoli a questa parte" (dalla *Postfazione*, p. 221).

Resta comunque che la 'tesi' dell'A. rimane un'argomentata proposta per l'avvio di una riflessione da parte dei giuristi-canonisti riguardo l'originale identità dell'*ordine* giuridico canonico e per l'avvio di un proficuo dialogo e collaborazione con i giuristi-civilisti. La presa di coscienza dell'unicità – va al di là della denominazione, e tiene conto del contenuto alla luce della tradizione bimillenaria della Chiesa – d'istituti giuridici canonici quali l'*aequitas*, il privilegio e la dispensa, oltre la consuetudine canonica, la quale si differenzia per alcune sue specificità dalle consuetudini degli altri ordinamenti giuridici, rimane *condicio sine qua non* per qualsiasi tentativo di produzione di un vero e proprio *ordine* giuridico. Ordine giuridico in grado di rispettare la verità della natura umana, a servizio della persona destinata a vivere *con* e *per* gli altri in ogni società, e non di un mero *ordinamento* giuridico, costruzione di un cieco positivismo giuridico che sacrifica sull'altare del potere e di un insensato formalismo, il bene della persona chiamata a relazionarsi con Dio, con se stessa e con il prossimo.

BRUNO ESPOSITO, O. P.  
 pbrunoop@gmail.com  
 Consultore del Pontificio Consiglio  
 per i Testi Legislativi,  
 Città del Vaticano

PÉTER ERDŐ, *Il Diritto Canonico tra salvezza e realtà sociale. Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale*, a cura di P. Bruno Esposito, O. P., Venezia, Marcianum Press, 2021, pp. 778.

IL presente volume, con la Prefazione del Prof. Giorgio Feliciani e la Premessa del curatore, il Prof. Bruno Esposito, O. P., presenta una scelta di ben trentadue contributi del famoso canonista ungherese Péter Card. Erdő, pubblicati dal 1995 al 2020, esclusivamente tra quelli in lingua italiana. In detto periodo di tempo, il prof. Péter Erdő ha ricoperto, fra i molti, i seguenti uffici, impegni e funzioni: Rettore dell'Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest (dal 1998 al 2003); arcivescovo metropolitano di Esztergom-Budapest e Primate di Ungheria (dal 2002); Cardinale e membro di diversi dicasteri della Curia Romana nonché partecipante di tutte le assemblee del Sinodo dei Vescovi dal 2003, due volte in qualità di Relatore Generale (2014 e 2015); Preside della Conferenza Episcopale Ungherese (dal 2005 al 2015); Presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (*Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae: CCEE*) dal 2006 al 2016.

Il titolo, come anche il sottotitolo scelti, stanno a indicare che tutto il ricco operato scientifico-canonistico di tale studioso, incessantemente perseguito nonostante i tanti e diversi impegni sia accademici sia ecclesiali di altissima responsabilità, sia stato arricchito qualitativamente dal quotidiano confronto con la realtà e i problemi che essa solleva. Tale confronto con le sfide qui implicate ha certamente non solo affinato la sensibilità per le questioni essenziali per la

vita giuridica della Chiesa, ma anche ha avuto un influsso fecondo e creativo per il dibattito canonistico.

Infatti, i campi d'interesse del prof. Péter Erdő non si sono mai limitati alla soluzione di problemi immediati, particolari; anzi egli si è occupato anche, se non addirittura in modo del tutto specifico, della storia del diritto canonico nonché delle questioni fondamentali e teologiche dell'ordinamento giuridico canonico. Al riguardo basti il rinvio ad alcune sue monografie come: «Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale» (Torino 1996), e «Introductio in historiam scientiae canonicae» (Roma 1990), Entrambi i testi tradotti in varie lingue, sono diventati ormai dei testi classici per l'insegnamento del diritto canonico nelle Facoltà canonistiche in tutto il mondo.

I contributi del volume che presentiamo sono, in quanto al contenuto, suddivisi in quattro parti. Tale divisione, come anche la diversità dei temi trattati in ciascuna di queste parti, offrono al lettore una prova della vasta gamma – in senso contenutistico – della capacità canonistica dello studioso ungherese. Evidentemente non è possibile qui presentare nel dettaglio tutti i saggi del grande maestro riportati nel volume, i quali con acribia presentano un'analisi che non si arresta alla superficie dei problemi, ma scava in profondità e nello stesso tempo dà risposte ben fondate e, non raramente, apre nuovi orizzonti o amplia più di qualche prospettiva. Conviene, invece, qui accennare ad alcuni dei temi, a titolo meramente esemplificativo, al fine di presentare la profonda ricchezza contenutistica di questa raccolta.

La parte prima (pp. 35-280) è dedicata ai “Temi fondamentali” e contiene dodici contributi su diversissime questioni fondamentali del diritto canonico, co-

me ad esempio: *Salus animarum*, *suprema lex*; libertà e diritto; il valore teologico del diritto canonico; reciprocità fra Chiese *sui iuris* e fra confessioni cristiane; criteri di discernimento nell'attività normativa e di governo della Chiesa; principi fondamentali del Vaticano II sui beni temporali della Chiesa.

I dieci contributi della seconda parte, intitolata "Organizzazione gerarchica della Chiesa" (pp. 283-504), trattano, fra le altre, le seguenti questioni: Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice con riguardo al c. 331 del *CIC/83*; la coesistenza di diverse Chiese *sui iuris* sullo stesso territorio; la sinodalità; la conferenza episcopale; la nascita e diffusione delle parrocchie nel primo millennio.

La parte terza, "Questioni canoniche connesse alla liturgia" raccoglie sei saggi che toccano, per esempio, questioni del diritto sacramentale interrituale (o meglio: interecclesiale, relativo a delle diverse Chiese *sui iuris*) relativo ai sacramenti del battesimo, della cresima e della penitenza; oppure le liturgie orientali dopo il Vaticano II alla luce della *Sacrosanctum Concilium*. In tale ambito, giova mettere in risalto due contributi particolarmente significativi, in quanto essi presentano un'analisi storica puntuale di una regola canonica oppure di un istituto giuridico-canonico, e, nello stesso tempo, fanno presente l'irrinunciabile importanza della storia (del diritto canonico) per la comprensione del diritto vigente nonché per la soluzione di tanti problemi attuali: "*Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia*" (pp. 573-601); "*Il consenso del vescovo richiesto per la costruzione delle chiese. Osservazioni al c. 1215 CIC*" (pp. 603-631).

I quattro saggi dell'ultima parte (IV) sul "Diritto processuale" (pp. 651-759) si occupano di questioni fondamentali

sul rapporto fra foro esterno ed interno, della certezza morale nella pronuncia del giudice; del processo canonico penale amministrativo; e si conclude con alcune riflessioni sul nuovo processo matrimoniale.

Le ultime pagine del volume presentano l'elenco completo delle pubblicazioni scientifiche (nel medesimo periodo 1995-2020, tanto di monografie quanto di articoli, scritti in varie lingue su riviste e raccolte) di Péter Erdő nonché una lista delle opere più importanti da lui editate (pp. 761-777).

L'impegno del curatore, e in particolare la buona e appropriata scelta dei contributi tra i tanti prodotti dall'A., merita senz'altro lode e apprezzamento. I temi scelti sono attuali, e in molti casi d'importanza fondamentale o di ampio respiro nella vita giuridica della Chiesa. Sia l'attualità dei temi sia il metodo della loro messa a punto fanno capire il valore, o più precisamente, la necessità del diritto *nella e per* la Chiesa che, in quanto popolo di Dio, non può sussistere senza una normativa giuridica, la quale serve da strumento di salvezza *delle e per* le anime. Dato che Péter Erdő si distingue anche per essere un eccellente storico del diritto canonico ed un esperto nell'analizzare ed interpretare le fonti fin dai tempi più antichi della Chiesa, egli riesce a far vedere e far comprendere quanto grande sia il significato della ricerca storica per la comprensione del diritto in vigore e in non pochi casi per la soluzione di molti problemi attuali.

Così, la presente raccolta davvero monumentale, si rivela per ogni canonista, specialmente per colui che è seriamente interessato alle questioni canoniche, un tesoro al quale poter attingere con abbondanza e sicuro profitto. Questo vale non soltanto per i ricercatori e gli insegnanti – i *cultori del diritto* in sen-

so proprio – ma anche per gli *operatori del diritto* canonico, giacché anche questi ultimi possono trarre profitto da tali analisi, le quali aprono gli occhi alla complessità dei fenomeni e problemi giuridico-canonici, nonché alla coerenza intrinseca di detto ordinamento. Non per ultimo, anche gli studenti di diritto canonico saranno arricchiti, sotto diversi punti di vista, dallo studio dei contributi della presente raccolta.

Tenendo conto di quanto sopra evidenziato se pur sommariamente, il curatore di questa splendida pubblicazione, il professore P. Bruno Esposito, O. P., merita pieno riconoscimento e profondo ringraziamento da parte della canonistica. Infatti, ha notevolmente agevolato l'accesso ai contributi del professore e successivamente cardinale Péter Erdő, originariamente pubblicati in svariate raccolte e riviste e allo stesso tempo al pensiero di uno dei più grandi canonisti contemporanei.

HELMUTH PREE  
helmuth-p@gmx.de  
Ludwig-Maximilians  
Universität di Monaco di Baviera,  
Deutschland

JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, BELÉN RODRIGO LARA (a cura di), *COVID-19 y libertad religiosa*, Madrid, Iustel, 2021, pp. 536.

L'ÉTUDE collective coordonnée par Javier Martínez-Torón et Belén Rodrigo Lara est, si pas le premier, l'un des premiers ouvrages juridiques de grande envergure publié sur le thème du COVID-19 et de la liberté religieuse. En dépit de son caractère nécessairement provisoire et incomplet, il offre un vaste panorama européen et américain et

témoigne d'une grande qualité scientifique: les différents auteurs sont reconnus comme pionniers dans ce domaine dans leur pays respectif. Les 19 chapitres correspondent aux contributions parues dans la section monographique du n° 54 de la *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* (octobre 2020), après avoir été mises à jour et, le cas échéant, traduites en espagnol. La liberté des auteurs n'a pas été conditionnée par l'imposition d'un questionnaire ou d'une structure de rédaction préétablie. La diversité des études nationales, non seulement quant à leur contenu mais aussi du point de vue de la structure adoptée par chaque auteur, explique sans doute pourquoi cette étude comparative ne propose aucune conclusion générale, hormis quelques considérations générales contenues dans le chapitre introductif rédigé par Martínez-Torrón, sur lequel nous reviendrons, et, dans une certaine mesure, dans l'étude de Bussey sur la gestion de la crise au Canada et aux États-Unis.

La seconde partie regroupe des présentations nationales de la gestion de la crise en Europe. Viennent, dans l'ordre alphabétique, Allemagne (Mückl), Belgique (Christians et Overbeeke), Espagne (Rodrigo Lara), France (Fortier), Italie (Consorti), Pologne (Brzozowski), Portugal (Assis Raimundo, Pulido Adragão, Costa Leão et Ramalho) et Royaume-Uni (Cranmer et Pocklington). S'y ajoute une présentation de Cavanna sur l'État de la Cité du Vatican et l'action du Saint-Siège. La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à huit pays américains: Argentine (Navarro Floria), Brésil (Souza Alves, Carvalho Guimarães, Faria Venâncio Prata Resnede et da Silva Xavier do Carmo), Chili (Cecilia Brunet et Cortínez Castro), Colombie (Prieto), États-Unis Scharffs, Mexique

(Patiño Reyes), Pérou (Flores Santana) et Uruguay (González Merlano).

Comme le montre Martínez-Torrón, dont nous nous inspirerons en prenant la liberté d'introduire certains ajouts et commentaires personnels, la pandémie peut être appréhendée comme un excellent *test* et révélateur de notre société, de ses valeurs, et en particulier de la protection effectivement accordée à un droit fondamental prioritaire comme la liberté de religion. De ce point de vue, la dimension spirituelle a dû souvent céder le pas à des considérations sanitaires et économiques. C'est aussi le cas d'autres secteurs comme le monde de la culture et du spectacle qui ont, eux aussi, cruellement souffert des mesures sanitaires imposées. Ainsi, dans plusieurs États, les fidèles ont perçu le caractère draconien de certaines dispositions comme un déclassement du culte qui aurait cessé d'être considéré par les gouvernants comme une *activité essentielle* au sein d'une société sécularisée au même titre que les pharmacies, les supermarchés ou les transports publics.

En ce qui concerne les atteintes à la liberté religieuse, mais aussi à d'autres libertés fondamentales comme la libre circulation, réunion, expression, vie privée et familiale, entreprise ou éducation, les textes et la jurisprudence internationales et européennes prévoient soit des possibilités de dérogation, soit plus généralement autorisent de restrictions des libertés fondamentales pour des finalités comme la santé publique (par exemple l'article 9 § 2 CEDH). La voie de la dérogation n'a en général pas été suivie par les Gouvernements de tradition démocratique; ceux-ci ont le plus souvent préféré maintenir le régime de droit commun, tout en introduisant les limitations jugées nécessaires dans les circonstances exceptionnelles.

De toute manière, les restrictions à l'exercice d'un droit fondamental sont soumises à une double exigence: la *nécessité* dans une société démocratique (l'utilité ne suffit pas) et la *proportionnalité* entre la restriction imposée et la finalité légitime poursuivie. Alors qu'en France, un manque de réalisme analogue a pu être corrigé suite à une ordonnance du Conseil d'État en date du 18 mai 2020 (cf. pp. 158 et s.), en Belgique la limitation de la participation aux messes a été fixée à un maximum de 15 fidèles indépendamment de la taille du lieu de culte et cette disposition (adoptée après la rédaction du texte belge contenu dans cet ouvrage) subsiste depuis plusieurs mois. Pourtant il semble évident que se réunir à une quinzaine de personnes dans une cathédrale gothique, psychologiquement, donne une désolante impression de vide autour de soi et, juridiquement, manifeste un défaut de nécessité et un total déni de proportionnalité.

Une autre exigence importante a trait au principe de *légalité*. Il n'est pas normal de restreindre l'exercice de droits fondamentaux par le biais de simples mesures administratives sans que soit votée une loi. Certes, il n'est pas toujours possible de respecter cette exigence dans les premiers temps d'une pandémie, mais il faudrait y satisfaire dès qu'il devient possible de réunir les conditions d'une effective discussion parlementaire et d'une réelle qualité législative. Une pandémie impose d'agir dans l'urgence, mais celle-ci ne pose-t-elle pas question lorsqu'elle perdure depuis plus d'un an, comme c'est le cas en Belgique (qui a actuellement un projet de loi en discussion au Parlement).

Les mesures adoptées par les Gouvernements furent fréquemment confuses, en constante variation et parfois d'application du jour au lendemain, ce qui ne



va pas sans entraîner des difficultés d'organisation pour les cultes qui doivent en assurer l'exécution. Tout cela génère auprès des citoyens un sentiment général d'*incertitude* et contribue à augmenter la méfiance des citoyens envers la classe politique. Le facteur temps est essentiel car, aussi bien certaines privations dans l'exercice de la liberté de religion institutionnelle peuvent sembler compréhensibles et supportables dans le temps court, elles se font souvent lourdes, voire inacceptables à plus long terme. D'où la convenance d'indiquer dès le début la *durée* d'application des normes et, surtout, de s'en tenir aux délais fixés.

Un autre aspect important pour la crédibilité et la justesse des mesures a trait à l'*égalité de traitement entre libertés* fondamentales. Par exemple, les distances physiques de sécurité requises diffèrent parfois sensiblement selon qu'il s'agit d'un supermarché, d'un musée ou un temple. La plupart des inégalités entre droits fondamentaux sont apparues dès le commencement des déconfinements. Elles ont été progressivement revues à la baisse suite aux réclamations, voire aux actions en justice intentées devant les cours et tribunaux. Les recours ont été principalement déposés par des groupes de fidèles. Les autorités ecclésiastiques, misant plutôt sur le maintien de la coopération avec les pouvoirs publics et sur la confiance réciproque pour l'avenir, ont souvent préféré s'en tenir aux rapports structurels. Elles ont tout de même déploré que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment considéré les confessions religieuses comme de véritables *partenaires* dans la poursuite du bien commun, mais seulement comme des *consommateurs spirituels*, pour reprendre l'expression du politologue français Olivier Roy.

L'une des évolutions les plus frappantes tient sans doute au pouvoir que les autorités publiques se sont attribué, à savoir la faculté de juger quels sont les aspects du culte et de la religion qu'il convient de considérer comme *essentiels*. Ainsi, certains sacrements comme le baptême ou la communion, ont parfois fait l'objet d'une exclusion imposée aux communautés religieuses. Jusque-là, l'État semblait avoir pleine conscience du principe de son incompétence en matière religieuse; le cas échéant, les autorités religieuses le lui rappelaient. Les frontières entre sphère religieuse et politique étaient passablement claires et, en principe, respectées. La soudaine auto-attribution de compétence étatique dans le domaine religieux est d'autant plus étonnante que la plupart des États occidentaux se sont déconfessionnalisés et ont opté pour la neutralité, voire la laïcité de l'État: dans tous les cas, ils ont préconisé une nette séparation. Faut-il y apercevoir une influence du nouveau rôle joué par les commissions d'experts – pas toujours très défini mais considérable – qui, tout en invoquant l'autorité de diverses sciences, parviennent souvent à des conclusions contradictoires?

Précisons toutefois que l'interdiction d'administrer un sacrement a parfois été la conséquence d'une décision prise par les évêques eux-mêmes. C'est le cas en Belgique pour la célébration du baptême. Comme le remarquent justement Christians et Overbeeke, cela permet au Conseil d'État belge d'invoquer le principe *d'autonomie d'organisation* des groupements religieux reconnu à la fois dans les articles 19 et 21 de la Constitution ainsi que dans l'article 9 CEDH pour débouter un requérant arguant de l'urgence de baptiser ses enfants (cf. p. 113).

Dans le domaine des droits fondamentaux, les autorités politiques ne sont

pas préparées, que ce soit intellectuelle-ment ou juridiquement, pour trancher par elles-mêmes des questions de nature religieuse. Il n'est pas rare que la justification des mesures adoptées paraisse faible et qu'il manque d'empathie pour mesurer leur incidence concrète sur la vie des communautés religieuses. Dans l'appréciation de certaines situations litigieuses, plusieurs tribunaux civils ont non seulement manqué de compréhension à l'égard des fidèles, mais aussi de sens commun. Si l'autonomie religieuse n'est pas absolue, il y a lieu de rappeler que *l'autonomie de l'État n'est pas davantage absolue*. Celle-ci devra respecter le principe d'égalité, ce qui implique de veiller à éviter que les mesures adoptées à l'encontre des religions ne soient discriminatoires par rapport à d'autres libertés fondamentales. Elle devra aussi s'assurer que les normes prises à l'égard d'une confession ne soient pas discriminatoires par rapport à d'autres groupements religieux ou philosophiques. À cet effet, les autorités politiques devront dialoguer et consulter les autorités religieuses concernées. L'ouvrage analysé met en évidence de nombreux cas où les organes de consultation n'ont pas été consultés ou l'ont été trop tard, ce qui a rendu impossible d'atteindre l'idéal recherché, à savoir une *délibération coresponsable* entre autorités publiques et religieuses. Un dernier aspect qui ressort est l'impact fortement négatif des limitations des célébrations culturelles sur l'autofinancement des Églises, notamment moyennant les collectes (non compensées par les contributions en ligne). Selon l'étude polonaise, cette expérience désastreuse pourrait même entraîner une révision radicale de la coopération économique de cet État.

Si le rôle d'un État neutre dans une société démocratique et pluraliste n'est

plus d'inciter les citoyens à prier Dieu pour qu'il mette fin à la pandémie selon un rite religieux particulier, comme ce fut longtemps le cas des États confessionnels, il consiste, en revanche, à faire respecter les droits fondamentaux, dont la liberté de religion. Or, c'est précisément dans les situations de crise que le statut fondamental d'un droit comme la liberté de religion est appelé à faire ses preuves: soit il est confirmé, soit il s'effondre et, du coup, est réduit à une déclaration purement formelle. Il importe dès lors que nombre d'États réagissent en conséquence durant le reste de la pandémie et, lorsqu'elle sera terminée, il faudra veiller à assurer un prompt retour à un régime de «normalité» juridique. L'ouvrage recensé s'avèrera certainement être un instrument précieux, même indispensable, pour qui recherche une information de qualité concernant ces questions capitales et souhaite être en mesure de découvrir la spécificité de chacun des États concernés.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE  
schouppe@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,  
Roma, Italia

KEVIN OTIENO MWANDHA (a cura di), *De potestate regiminis. Il ruolo della donna nella Chiesa oggi*, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 2021 («Questioni di Diritto Canonico», 13), pp. 278.

NELLA società attuale c'è una preoccupazione globale per il ruolo della donna e la dottrina canonica non rimane ai margini di questo interesse. Così, in quest'opera troviamo un argomento di grande attualità, che è già evidente nel

suo titolo, semplice e suggestivo: «*De potestate regiminis. Il ruolo della donna nella Chiesa oggi*». Il curatore, Mwandha, professore straordinario di diritto canonico alla Pontificia Università Salesiana, ci presenta quella che vuole essere una riflessione sul rapporto che si può stabilire nella Chiesa tra le donne e il governo. Si tratta di un argomento difficile, controverso e allo stesso tempo nuovo che richiede ulteriori lavori che senza dubbio si beneficeranno del presente volume.

L'opera è composta da dieci articoli di diversi autori, i quali, distribuiti in modo ordinato e coerente, portano il lettore in modo lineare ad acquisire una visione panoramica della questione. In effetti, possono essere divisi in tre gruppi tematici. Il primo si occupa delle fondamenta, il secondo mira ad un'analisi del ruolo delle donne nella Chiesa, e l'ultimo tratta questioni più specifiche sulle funzioni che coinvolgono l'esercizio della potestà di regime da parte delle donne.

Vale la pena notare che il libro non solo si occupa del ruolo delle donne, ma dà loro voce, dato che otto dei suoi dieci articoli sono scritti da donne: un preambolo che ci fa prevedere che l'argomento in studio sarà affrontato con una sensibilità speciale. Inoltre, come si legge nella prefazione scritta da Mauro Mantovani, Rettore dell'Università Pontificia Salesiana, l'opera nasce all'interno dell'Università Pontificia Salesiana che fa parte del gruppo promotore del *Diploma congiunto Donna e Chiesa*, uno dei quali obiettivi è quello di promuovere l'effettiva collaborazione delle donne nella Chiesa.

Il libro si apre con un contributo di Massimo del Pozzo, professore di diritto costituzionale canonico alla Pontificia Università della Santa Croce. Si

tratta di uno studio sulla dottrina de *il maestro di Navarra*, intitolato «*Il principio di uguaglianza e il principio di varietà nella dottrina giuridica di Javier Hervada*» (pp. 17-45). In esso, del Pozzo approfondisce la dottrina di Hervada dalla prospettiva della novità del Concilio Vaticano II. L'autore presenta Hervada come un precursore della scienza costituzionale canonica, che costruisce sulla base di tre principi fondamentali, cioè i principi di uguaglianza, varietà e gerarchico. Una corretta comprensione di questi, secondo Del Pozzo, insieme al loro corretto coordinamento, porta a superare il clericalismo e a collocare il laico al posto che gli spetta nella Chiesa.

Del Pozzo non si limita allo studio di questi principi, che sono di per sé comuni a tutti i fedeli, ma riflette su di essi a proposito delle donne. L'autore riesce a passare dal livello teorico a quello pratico. Si domanda se una comprensione carente di questi principi sia all'origine dei problemi che le donne incontrano nel poter sviluppare liberamente il loro ruolo nella Chiesa, e denuncia il prevalere di mentalità che impedisce il corretto sviluppo di questi principi. Affronta anche la questione delle donne e della loro potestà di ordine. Vale la pena sottolineare l'abbondante e attenta bibliografia che l'articolo offre nelle note a piè di pagina.

Il secondo argomento è di Kevin Otieno Mwandha, ed è intitolato «*La potestà di governo nella Chiesa: Le note inedite di Piero Giorgio Marcuzzi*» (pp. 47-74). Mwandha giustifica il suo interesse per lo studio di questo autore con il fatto che uno dei suoi campi di ricerca è la potestà di governo e il problema del suo esercizio da parte dei fedeli laici. Lo studio parte dalla dottrina del Concilio Vaticano II sulla potestà messa poi a confronto con il pensiero di Marcuzzi,

già docente di diritto canonico alla Pontificia Università Salesiana. Offre anche una sintesi molto riuscita delle posizioni dottrinali dei principali autori di riferimento nell'argomento, stabilendo un dialogo tra loro.

Michaela Pitterová, in continuità con l'argomento di Mwandha, propone una domanda: «*La potestà di governo nella Chiesa: la donna governa o collabora?*» (pp. 75-94). L'autore affronta di nuovo il problema della potestà concentrandosi sulle donne. Esamina il can. 129 § 2 alla luce della storia e della situazione attuale. Mostra i casi di badesse che esercitavano una potestà reale, e l'evoluzione del magistero riguardo all'esercizio di funzioni di governo da parte dei laici. Per studiare il presente, presenta gli uffici ecclesiastici che richiedono la potestà di governo e che possono essere esercitati da fedeli laici. Così come l'esercizio del governo nella vita consacrata femminile, in cui evidenzia alcune disuguaglianze che la legge presenta tra uomini e donne. L'esposizione si chiude coerentemente nelle conclusioni, dove dà una risposta alla difficile domanda con cui ha iniziato l'articolo: in essa, lascia aperte entrambe le possibilità, poiché le donne possono collaborare, ma anche governare quando vengono loro affidati uffici che richiedono di esercitare la potestà di governo.

Pitterová non evita di trattare il diaconato femminile, discostandosi da coloro che sostengono che solo con il diaconato le donne possono essere soggetti di autorità. Ritieni che il problema non stia nell'ordine, ma nella formazione teologica delle donne, necessaria per occupare certe posizioni: propone, quindi, la sfida di investire in essa.

La sezione successiva, «*La donna nella Chiesa: responsabilità e servizio, partecipazione e condivisione*» (pp. 95-120), è scritta

da Maria Maddalena Mazzia. Un preambolo biblico mostra come le donne sono state figure chiave nella Storia della Salvezza. L'autore inizia affermando che la presenza delle donne nella Chiesa è sempre stata di grande valore. Tuttavia, sostiene che oggi è necessario esaminare più a fondo il ruolo che svolgono, poiché è stato sottovalutato nel tempo. A tal fine, studia la posizione delle donne nel diritto canonico: i diritti fondamentali che le appartengono, la loro partecipazione alla missione della Chiesa e al sacerdozio comune. Sviluppa anche la possibilità del loro contributo agli uffici ecclesiali e ai ministeri della Chiesa, in particolare commenta la novità del Motu proprio *Spiritus Dominus*, sull'accesso delle donne ai ministeri di lettore e accolito.

Mazzia non solo affronta il ruolo della donna sulla base della legge, ma lo completa da un punto di vista antropologico attraverso il magistero di Giovanni Paolo II. Così questo articolo, in cui l'ordine espositivo potrebbe essere migliorato, finisce per costituire uno studio breve ma abbastanza completo sul ruolo della donna nella Chiesa.

Il quinto articolo del libro, di Gabriela Zinkl, docente alla Pontificia Università Salesiana, si intitola «*Le donne nel magistero Pontificio: nuovi aspetti canonici dalla promulgazione del CIC/1983 ad oggi*» (pp. 121-152). Affronta argomenti che sono attualmente oggetto di dibattito sia nell'opinione pubblica ecclesiastica che nella dottrina. Tratta, per esempio, dell'assenza del voto femminile nei sinodi dei vescovi, o della possibilità per le donne di partecipare alla formazione del magistero della Chiesa. Si chiede anche perché le disposizioni relative ai monasteri femminili sono più restrittive di quelle relative ai monasteri maschili. Un altro tema di attualità che affronta è quello

del diaconato femminile, offrendo una lettura del Motu proprio *Omnium in mentem* come porta che si apre ad esso.

Christelle Euphrasie Avle, tratta il tema «*La provvisione degli uffici ecclesiastici ad una donna*» (pp. 155-176). L'interesse dell'articolo si concentra sul legame tra il potere di governo e lo svolgimento di alcuni uffici ecclesiastici, che per il loro scopo e natura possono essere attribuiti a una donna. L'autore sostiene che i laici esercitano la potestà di governo quando vengono loro attribuite funzioni che lo richiedono, attraverso la *missio canonica* e in virtù del battesimo. Dedica uno spazio considerevole alla definizione degli uffici ecclesiastici: nozione, costituzione, modalità di attribuzione e individua quelli a cui hanno accesso i laici. Tuttavia, anche se fa numerosi riferimenti alle donne, non spiega o dà esempi delle ragioni per cui la presenza delle donne in questi uffici sarebbe auspicabile, ma tutto il suo studio può essere applicato ai laici in generale. Ciò non toglie l'interesse dell'articolo, che elabora un'interessante interpretazione del can. 129 § 2 attraverso gli uffici che i laici possono ricoprire.

Successivamente, c'è uno studio intitolato «*Possibilità e divieti di un Tribunale Ecclesiastico formato da donne, ex cann. 1424-1425*» (pp. 177-206). L'autrice, María Victoria Hernández, presenta un titolo molto suggestivo, anche se, fin dall'inizio, l'autrice stessa avverte che l'obiettivo non è quello di dare una risposta positiva o negativa alla possibilità che una donna sia giudice unico o che un tribunale collegiale sia formato da donne. Infatti, dedica poche pagine alla questione della potestà giurisdizionale dei laici, per presentare lo *status quaestionis*. In pratica, Hernández sviluppa nuovamente il principio di uguaglianza e varietà come base per la partecipazione delle donne

alla missione della Chiesa e come fondamento per la capacità di esercitare funzioni di governo.

Rosanna Iannaccone riflette sul ruolo che i laici, e in particolare le donne, possono svolgere nella funzione giudiziaria, sotto il titolo «*Possibilità e opportunità di nominare una donna come difensore del vincolo, ex can. 1435 CIC*» (pp. 207-224). In esso, l'autrice evita di cadere nel livello meramente funzionale, così che dopo un'esposizione storica della figura del difensore del vincolo e della sua posizione nel CIC'83, si concentra sui vantaggi che la presenza di una donna porta a questa istituzione. In generale, l'articolo è interessante, anche se presenta alcuni argomenti basati su stereotipi femminili, che non sono facilmente accettati oggi. D'altra parte, lungo le sue linee sorprende con affermazioni discutibili: ad esempio, il divieto delle donne dal sacerdozio è visto come un'eccezione nella Chiesa al principio di uguaglianza in base al sesso.

Il seguente studio di Tiziana Merletti, membro dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali, porta all'opera una visione dell'esercizio della potestà giudiziaria nella vita consacrata: «*La potestà della superiora maggiore e le controversie interne all'istituto: inapplicabilità del can. 1427 CIC*» (pp. 225-259). L'articolo sviluppa una panoramica storica dell'evoluzione del concetto di potestà proprio dei Superiori Maggiori, e della sua natura. Sottolinea anche l'importanza del corretto esercizio della potestà giudiziaria, stabilendo un legame necessario tra questo e la garanzia dei diritti dei fedeli e il buon governo. Nella sua esposizione, l'autrice dimostra un'ampia conoscenza dell'argomento che basa su un'abbondante bibliografia.

Marisa Marcolini chiude l'opera con un articolo di testimonianza dal titolo:

«Una donna nel Tribunale ecclesiastico: trent'anni di esperienza» (pp. 261-271). In cui l'autrice condivide la sua esperienza, non sempre positiva, come membro del Tribunale.

Il libro che abbiamo tra le mani è senza dubbio un contributo allo studio dottrinale della posizione che i laici possono avere nel governo ecclesiastico, così come l'opportunità della presenza delle donne in esso. Nonostante vi siano numerose ripetizioni in tutto il libro, gli articoli nel loro insieme riescono a dare una prospettiva alla questione, e senza dubbio indicano l'evoluzione del pensiero canonico.

MARÍA GARCÍA-NIETO  
mariagarcianieto@gmail.com

MICHAEL NOBEL, *The Use of Means of Social Communication in the Context of Procedural Law. Questions and Suggestions on the Advantages of Using the Internet at Local Tribunals for Marriage Cases in the Canadian Context*, Montréal, Wilson & Laflour, 2021, pp. 256.

IL volume del prof. Nobel è un contributo argomentato e propositivo volto a promuovere un *avveduto impiego dei mezzi di comunicazione sociale nel processo matrimoniale canonico*, con particolare riferimento alla situazione canadese. È significativo che la trattazione si concluda con l'elaborazione di una proposta di *Canadian Procedural Norms* di 38 articoli (pp. 227-233). La sollecitazione legislativa e il taglio dell'esposizione evidenziano un *approccio pratico e operativo alla tematica affrontata*. Il supporto dottrinale e magisteriale e il confronto con la normativa statutale completano l'inquadramento della problematica. La recen-

te vicenda delle restrizioni e limitazioni derivanti dalla pandemia ha riproposto l'utilità e, in un certo senso, l'impellenza di adeguare lo strumentario giudiziario canonico alle nuove possibilità tecniche. L'esperienza di un Paese così esteso e tecnologicamente avanzato risulta sicuramente stimolante e arricchente. *The Use of Means of Social Communication in the Context of Procedural Law* nasce da un contesto determinato (*Canadian Conference of Catholic Bishops, CCCB*) e si rivolge a una specifica situazione particolare, è suscettibile però di estendersi ad altri contesti e ispirare una regolamentazione più ampia. Le "questioni e suggestioni" proposte nello scritto illustrano i *vantaggi e le opportunità derivanti dalla rete e dagli strumenti informatici*. Il libro quindi espone, supporta e articola una posizione ben determinata: «The focus of this study is to examine when and how the internet can be used appropriately in the context of an ordinary matrimonial process, respecting the Canadian federal civil law» (*Introduction*, p. 1), presentata però senza intenti di esclusione dei mezzi tradizionali: «It is evident that modern technology cannot replace in-person meeting et communication» (p. 2). La proposta mira pertanto a un aggiornamento del sistema nella linea della celerità, economicità ed efficienza (direttive fortemente sottolineate dallo stesso MIDI), soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti strettamente procedurali (c.d. atti del processo).

*Michael-Andreas Nobel* riunisce molte qualità che conferiscono attendibilità e serietà al progetto di regolamentazione dell'impiego degli strumenti informatici nella pratica giudiziaria. L'*esperienza didattica processualistica* maturata nella *Saint Paul University* si unisce infatti alla *pratica nei tribunali civili ed ecclesiastici ca-*

nadesi. L'Autore tra l'altro ha spiegato quasi tutte le funzioni giudiziarie (oltre al patrocinio, ha svolto in questi anni il ruolo di difensore del vincolo, promotore di giustizia e giudice) acquisendo una conoscenza profonda e qualificata dello svolgimento delle cause matrimoniali. Le *competenze teologiche* imprimono inoltre un respiro e una prospettiva più ampia alla trattazione (si pensi sull'insegnamento della Chiesa sui mezzi di comunicazione sociale svolto nel primo Capitolo). Nobel manifesta parimenti una notevole *familiarità e perizia tecnica* circa le modalità e procedure del mondo digitale (molte esemplificazioni e schemi riguardano le caratteristiche e i requisiti delle comunicazioni in *internet*). La presentazione è molto analitica e dettagliata anche nelle concrete attuazioni. A queste abilità si unisce la *preparazione giuridica civilistica e comparatistica* che permette di calare queste *Procedural Norms* in una realtà molto specifica e caratterizzata. Il contesto canonico canadese pare particolarmente sensibile e disposto ad accogliere un tentativo di disciplina organica della questione, considerando anche le acquisizioni già raggiunte nell'ordinamento secolare. La giustizia civile, almeno in molti paesi occidentali, sta adottando già largamente le potenzialità della rete. L'uso delle nuove tecnologie meriterebbe probabilmente una considerazione più generale e aperta in tutta la Chiesa (non si può mai prescindere comunque dal confronto con le particolarità e dotazioni locali). Ribadiamo che la felice sinergia dei profili professionali delineati si integra soprattutto nella matrice forense dell'indicazione: l'istanza è dettata dal desiderio di migliorare l'attività dei tribunali ecclesiastici canadesi.

Il volume, a parte la breve *Introduzione*, si divide in *cinque Capitoli* (in realtà

il quinto capitolo include solo l'abbondante e ordinata *Bibliografia*). Il primo Capitolo inquadra l'argomento negli insegnamenti della Chiesa sui mezzi di comunicazione. Il secondo si sofferma sulla relativa regolazione civile canadese. Il più corposo Capitolo (III) esamina la possibile incidenza dei mezzi informatici nei diversi momenti del processo canonico. Il quarto Capitolo espone la proposta delle *Canadian Procedural Norms*. Il testo si conforma all'elegante rilegatura e presentazione della *Gratianus series*.

*Teaching of the Church on the Means of Social Communication* (Cap. I, pp. 3-20) si sofferma sulla scansione storica del magistero: il periodo anteriore al Vaticano II, gli insegnamenti conciliari e gli interventi magisteriali successivi. Considerando il fine pratico dell'esposizione, questa parte della trattazione è abbastanza scarna, evidenzia ad ogni modo la crescente attenzione e sensibilità per la materia. La premessa d'obbligo è la disponibilità e l'interesse ecclesiale nel promuovere le risorse digitali.

L'analisi della regolazione civile in materia (Cap. II, *Contemporary Civil Regulations with Special Focus on Canada*) esamina i contenuti essenziali delle previsioni normative vigenti (*Electronic Signatures, Notarization, Correspondence, Evidence, Videoconferencing, Authentication and Retention of Electronic Records*). Il quadro proposto indica come i sistemi giudiziari attuali abbiano raggiunto un'adozione significativa di mezzi elettronici con specifiche cautele e garanzie. Il *Focus* canadese contiene molte fonti e riferimenti (l'apparato critico è ricco e documentato, anche con gli orientamenti dottrinali).

Il *Capitolo principale* dell'opera (per estensione e approfondimento) è dedicato alla compatibilità degli strumenti

elettronici con il modello canonico (III, *Possible Regulations for the Territory of the Canadian Conference of Catholic Bishops*): «The principal question of each step is whether or not means of social communication can be used within the procedural context, and if so, how it can be applied» (p. 81). L'attenzione si concentra sulle cause matrimoniali e la risposta è largamente positiva. La trattazione analizza la presentazione del caso, le questioni introduttorie, lo svolgimento dei mezzi di prova, la sottoposizione degli argomenti dimostrativi e difensivi e i pronunciamenti del giudice (*Introduction of the Case, Proofs, Arguments, Pronouncements of the Judge*). In ciascuno di questi momenti si esaminano i principali passaggi procedurali e lo spazio offerto dagli strumenti informatici al riguardo (immagini, modulari e procedure rendono l'esposizione molto pratica e puntuale). L'indagine tiene conto della legislazione universale e della prassi canadese. La trattazione considera pure le innovazioni apportate dal MIDI e alcuni riscontri dottrinali (l'impronta ovviamente è più operativa che concettuale ed esplorativa). Le opportunità fornite dalle nuove tecnologie riguardano prevalentemente la modalità di presentazione, registrazione e comunicazione degli atti processuali, si estendono tuttavia anche all'acquisizione di alcuni mezzi istruttori. L'Autore registra le resistenze manifestate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e dalla Rota Romana (cf. p. 136), ma coglie pure alcune possibilità o condizioni alternative. L'eventualità del ricorso a una videochiamata riguarda anche la camera di consiglio in vista della decisione. L'intenzione è quindi di valutare tutto lo spettro dell'uso dei mezzi elettronici.

*Proposal of Possible Canadian Procedural Norms* (Cap. IV) contiene la proposta

finale del volume. Alla breve presentazione segue l'analitico articolato (i 38 articoli prevedono spesso più paragrafi). La redazione di una norma è un'operazione molto delicata e difficile, il testo pertanto rappresenta più una *avance* o provocazione che un progetto suscettibile di immediata approvazione. Alcune indicazioni esulano o ampliano il disposto legale vigente (ad es. il riferimento agli avvocati nell'indagine preliminare, l'audizione del difensore del vincolo per l'ammissione del libello, la presenza dell'assessore nella prova e la sua consultazione nella modifica della formula del dubbio) e altre prescrizioni non trovano un adeguato riscontro o declinazione (il *processus brevior* viene considerato molto marginalmente). Le *Procedural Norms* richiederebbero probabilmente una maggior riflessione e un perfezionamento tecnico-formale.

La ricca *Bibliografia* (Cap. V, pp. 235-255) raccoglie fonti ecclesiali e civili e la letteratura giuridica e canonistica. L'attenzione è aggiornata e focalizzata sulla situazione canadese. Una maggior apertura dottrinale (al di là del mondo anglosassone) avrebbe dato un respiro forse più ampio e universale alla trattazione.

La *proposta* e le *suggerzioni* dell'opera sono sicuramente *interessanti e stimolanti*. L'introduzione dei mezzi di comunicazione sociale nei processi ha ricevuto un notevole impulso nell'attuale situazione di emergenza sanitaria e invita ad ampliare la *forma mentis* e lo strumentario del sistema. Il riferimento a un contesto molto evoluto e avanzato non deve però far perdere di vista la prospettiva universale della giustizia della Chiesa, soprattutto per la dotazione e regolamentazione processuale (cf. can. 87). Le disfunzioni e le manchevolezze spesso lamentate dagli organismi curiali nei confronti dell'esperienza americana



(le restrizioni nella citazione e nella difesa del convenuto accennate dall'Autore) evidenziano i limiti di un approccio talora troppo efficientistico e disinvolto. Un uso massiccio o, addirittura, quasi esclusivo degli strumenti informatici presenta il forte rischio di una "procedimentalizzazione formale" o di un "riduzionismo modulare" del processo, impersonale e superficiale nella ricostruzione della vicenda matrimoniale. Mentre, salvaguardando sempre l'effettività del diritto di difesa e la sicurezza e cautela comunicativa (Nobel ha cura ad es. di precisare: «The respondent must agree for the communication to take place by secure electronic means; if the consent of the respondent is not obtained, the communication take place through the public postal service only» [art. 16 § 3, p. 229]), non ci sono molte difficoltà nel riconoscere la vantaggiosità e convenienza del ricorso a mezzi elettronici nelle comunicazioni, presentazione e archiviazione di documenti e atti giudiziari, ci sono serie riserve e perplessità invece nell'ammettere *waiver form* e *video-conferencing call*, almeno in via normale e ordinaria, nell'audizione delle parti, dei testi e dei periti. Ipotesi che Nobel ritiene ammissibili e talora vantaggiose. Un uso troppo spinto e sbrigativo delle soluzioni elettroniche può presentare dunque scompensi e incertezze nella profondità dell'indagine e nell'effettività del contraddittorio. La "presenzialità" ha un ruolo insopprimibile nell'accertamento rigoroso e "caldo" della verità che è lo scopo del processo di nullità matrimoniale. Anche nelle decisioni giudiziarie lo scambio tra i giudici tramite *internet*, pur supposto nelle pagine del libro (cf. pp. 206-209, la proposta risale al 2010), oltre ai limiti di riservatezza e controllo, non favorisce appieno le virtualità della collegialità. La pratica del contesto ca-

nadese andrebbe rapportata agli indirizzi giurisprudenziali e ai richiami direttivi globalmente maturati. L'indubbio merito del volume di Nobel è di aver sollevato tutta l'attualità e "potenzialità" della questione e di aver cercato di fornire misure, in molti casi, avvedute e sensate, partendo dalle peculiarità e dalla sensibilità canadese. L'orientamento e la regolamentazione del settore processuale, evitando spinte in avanti o provvisorietà, tuttavia è demandata agli organismi istituzionali e al governo centrale. La discussione e il confronto scientifico sull'uso dei mezzi di comunicazione può senz'altro giovare al progresso della scienza processuale.

MASSIMO DEL POZZO

delpozzo@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,  
Roma, Italia

BRUNO FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2021, pp. 656.

CON la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, promulgata il 23 maggio 2021 ed entrata in vigore l'8 dicembre, papa Francesco ha innovato il sistema penale della Chiesa latina sostituendo l'intero libro VI del Codice di diritto canonico allo scopo di dotare la Chiesa di: «un «più agile strumento *salvifico e correttivo*, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza». Infatti, sebbene il nuovo testo rispecchi la precedente architettura formale nel numero dei canoni, nell'articolazione della normativa e nei concetti di base, rappresenta tuttavia un cambiamento di prospettiva nella comprensione del diritto penale all'interno

dell'ordinamento canonico e in special modo della funzione pastorale affidata a coloro che nella Chiesa presiedono le comunità. Come evidenziato dal Pontefice: «in passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria».

Questo processo di rinnovamento, ricorda l'A. nell'introduzione: «ebbe inizio nel 2007 per volontà di Benedetto XVI. Proseguì durante l'attuale pontificato nella convinzione che fosse necessaria una riforma per rispondere alle mutate esigenze della comunità ecclesiale, per le quali appariva inadeguata la normativa codiciale del genere promulgata nel 1983» (p. 17). Era necessario che il nuovo testo rispecchiasse innanzitutto un corretto uso pastorale dell'azione penale. Infatti, come spiega l'A.: «Si era diffusa, da un lato, la convinzione erronea che riteneva la carità pastorale incompatibile con il ricorso a misure penali, considerate da evitare anche per delitti di accentuata gravità. Di conseguenza, si provocò un forte disorientamento nei fedeli. Da un altro lato, gli strumenti legislativi forniti dal Libro VI del CIC si rivelarono poco adatti ad arginare tempestivamente le condotte maligne e a sanare con determinazione le infezioni delittuose» (ivi).

In concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo Libro VI l'A., Direttore della rivista *Ephemerides Iuris Canonici*, con alle spalle una vasta esperienza docente come Professore ordinario di Diritto penale Canonico nella Facoltà S. Pio X di Venezia, ci offre un manuale maturo che non è semplicemente un aggiornamento come avvenne nei manuali precedenti del 2008 e del 2014, cui ovviamente ha potuto attingere, ma è

un testo reimpostato secondo quanto la riforma del libro VI ha promosso e a cui l'A. ha potuto offrire un contributo nella fase redazionale come lui stesso ricorda nell'introduzione.

I venti capitoli in cui il testo si articola sono distribuiti in quattro parti: “Fondamenti del diritto penale canonico” (I-II), “Delitti e pene in genere” (III-VIII), “I singoli delitti e le pene costituite per essi” (IX-XV) e “Il procedimento penale canonico” (XVI-XX) con un'appendice finale in cui è riportato il testo del nuovo Libro VI e una sezione bibliografica dedicata sia alle fonti pontificie che alla letteratura canonistica in materia.

La prima parte del testo ripercorre innanzitutto la genesi della formazione del diritto penale fino alla sua attuale configurazione, presentando poi l'assetto vigente nella Chiesa sia nei due Codici (CIC e CCEO) che nella normativa penale pontificia extracodiciale, in particolare la normativa penale concernente i cosiddetti *delicta graviora* (in gran parte recepita nei canoni del nuovo Libro VI) in modo da offrire un quadro sistematico di riferimento.

Non mancano i rilievi sulle motivazioni che hanno condotto alla riforma attuale e che partono dalla sua modesta applicazione giustificata anche da come la redazione del libro VI del CIC era stata condotta. Dice l'Autore: «Il diritto penale canonico, inserito nel previgente Libro VI, trovò una scarsa applicazione. Sostanzialmente il sistema penale della Chiesa venne considerato una branca trascurabile e controversa rispetto alle restanti della normativa canonica. Trascurabile, perché lo stesso Libro VI si prestava ad essere letto – come di fatto erroneamente avvenne da parte degli ordinari in genere – come un appello dissuasivo a imporre le sanzioni penali. Controversa, perché fu oggetto di con-

testazioni radicali che la espongono al rischio di delegittimazione teorica e di perdita di significato» (p. 61).

Certamente uno scossone venne dall'esplosione progressiva dello scandalo degli abusi su minori commessi da chierici che indusse la Santa Sede, dagli inizi degli anni Duemila, ad adottare misure di carattere straordinario, per intervenire efficacemente in queste situazioni di estrema gravità. E lo stesso m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, dell'anno 2001, fu quasi subito modificato e seguirono poi rilevanti facoltà speciali concesse ad alcuni dicasteri della Curia romana. Si trattava, però, di rimedi eccezionali e occasionali e occorre un ripensamento della funzione del diritto penale che si inserisse nel quadro più generale della funzione pastorale di governo.

E l'A. si fa carico di queste problematiche e, pur ovviamente poggiando sulle edizioni precedenti del suo manuale scritto inizialmente nel 2008, aggiornato e riveduto nel 2014, reimposta la sua riflessione. Come indica mons. Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nel Proemio (p. 15) «Questo è sicuramente il merito principale del presente lavoro realizzato da Bruno Fabio Pighin: essere riuscito a trattare l'intera materia penale canonica, riscritta e scientificamente illustrata sulla base della nuova prospettiva giuridica e delle nuove esigenze ecclesiali». Ma vi è di più, la formazione teologica e canonistica dell'A. gli consente non solo di utilizzare la precisione necessaria nell'esposizione della materia strettamente giuridica, ma anche di saperla integrare nel quadro teologico e morale di riferimento. Quindi non tecnicismi superflui ma attenta comprensione di una realtà teologica e giuridica insieme.

Lungo le pagine del testo si ritrovano ben inserite le novità più significa-

tive della riforma del Libro VI, sia per quanto riguarda la parte generale relativa ai delitti e alle pene in genere che alla disciplina specifica delle diverse fattispecie delittuose. Partendo da quelle che l'A. chiama "piste sanzionatorie nel governo pastorale" (pp. 100-102) l'A. si sofferma sugli strumenti tecnici applicativi tra cui spicca ad esempio il recupero più incisivo del precetto penale (pp. 147-154), o la nuova configurazione della pena della sospensione non più riservata solo ai chierici ma a tutti coloro che detengono potestà di governo o un ufficio nella Chiesa, oppure l'articolazione più analitica delle pene espiatorie del can. 1336 prima indicate in modo così sintetico da renderne difficile la loro individuazione. E affronta anche la tematica relativa all'armonizzazione tra la necessaria discrezionalità dovuta alle differenti circostanze di persone e di luoghi con l'evitare anche l'impressione di un uso arbitrario della potestà, che il Legislatore ha condotto con la soppressione quasi completa delle cosiddette "pene facoltative" (*iusta poena puniri potest*) e con una maggiore determinazione di quelle obbligatorie senza limitarsi alla dizione generica *iusta poena puniatur* ma stabilendo le pene ritenute più congruenti con il delitto configurato.

Certamente la parte che ha ricevuto la maggiore attenzione in questa riforma del Libro VI del CIC è stata quella relativa alle pene per i singoli delitti. Come indicato dall'A.: «l'impatto della riforma del Libro VI sulla sua seconda parte è stato di grandi proporzioni. Nuovo è anzitutto, il titolo ricevuto dalla stessa: "I singoli delitti e le pene costituite per essi" che sostituisce il precedente "le pene per i singoli delitti", tributario di quello che figurava nel CIC 17». Come fa notare l'A. Sono stati peraltro modificati 24 dei 36 canoni del testo precedente.

La parte II del nuovo Libro VI resta suddivisa in sette titoli ma la maggior parte di essi è stata ritoccata nella denominazione, complessivamente in senso migliorativo (il primo ora è *Delitti contro la fede* (anziché 'religione') e *l'unità della Chiesa*; il secondo è *Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi* (anziché 'e la libertà della Chiesa'); il terzo, *Delitti contro i sacramenti*, sostituisce il precedente 'Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio'; il quarto è *Delitti contro la buona fama e delitti di falso* (anziché 'Delitto di falso'); il sesto è *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*: si è aggiunto il valore della dignità umana; gli unici invariati sono il quinto (*Delitti contro obblighi speciali*) e la *Norma generale*, rimasta tale anche nella formulazione, nonostante le numerose critiche mosse in questi anni in dottrina, non solo per la sua collocazione in questa parte del Libro VI, ma anche per l'eccessiva discrezionalità che essa concede, a discapito del principio di legalità, pur nella consapevolezza che tale valore non assume nell'ordinamento della Chiesa una portata pari a quella attribuitagli nei sistemi giuridici secolari.

Il testo prende in esame in modo accurato le nuove tipologie delittuose incluse nel nuovo Libro VI tra le quali si possono menzionare il can. 1371 che sotto la dizione generica di 'disobbedienza alle autorità ecclesiastiche' si articola in ben 6 paragrafi comprendendo sia ipotesi delittuose già presenti nella redazione precedente ('violazione degli obblighi imposti da una pena' o lo spergiuro) e altre di nuova configurazione ('violazione del segreto pontificio', 'omissione della comunicazione di una notizia di delitto obbligatoria'). Così pure il nuovo can. 1376 riguardante i delitti in materia economica, oppure il successivo can. 1377

concernente la corruzione o la concussione. Alcune delle nuove tipologie delittuose sono il frutto dell'incorporazione, a volte con alcune modifiche, della normativa sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede o al m.p. *Vos estis lux mundi*, in particolare i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo compiuti su minori, o persone cui il diritto riconosce pari tutela, da chierici o da membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica e anche da qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o funzione della Chiesa (can. 1398).

La quarta parte del volume è dedicata al Procedimento penale canonico e risulta molto ampliata rispetto a quella del testo del 2014 che si limitava, pur con un'analisi precisa e attenta, agli elementi essenziali del processo penale. Dopo aver illustrato il procedimento penale ordinario a partire dall'indagine previa sia nella sua modalità giudiziale che in quella del procedimento penale amministrativo, l'A. si avvale della preziosa collaborazione del prof. Pierpaolo Dal Corso, della Facoltà S. Pio X, per la disamina del processo penale dei delitti riservati che presenta notevoli peculiarità in tutte le fasi della procedura (dalla cosiddetta *notitia criminis* al sistema delle impugnazioni o della prescrizione) rispetto alla procedure codiciliari ma soprattutto non va dimenticato che si tratta della procedura largamente più diffusa nella Chiesa.

Al termine di questa presentazione, non resta che complimentarsi con l'Autore per aver realizzato in tempi veramente stretti, ma senza che questo andasse a scapito della qualità dell'analisi e delle riflessioni, un testo ampio utile non solo per la didattica accademica ma anche per gli operatori chiamati ad applicare il diritto penale come strumento

a volte necessario nella pastorale e nel governo della Chiesa.

DAVIDE CITO

cito@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,  
Roma, Italia

LUIGI SABBARESE (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, vol. I, Roma, Urbaniana University Press, 2020, pp. 524.

LA neoistituita cattedra intitolata all'insigne e compianto canonista Cardinale Velasio De Paolis, presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, centro accademico che vide impegnato per lunghi e fecondi anni il Porporato, ha pubblicato una miscellanea dedicata alla memoria di Sua Eminenza. L'iniziativa va lodata ed apprezzata non solo perché rende omaggio ad uno dei maggiori studiosi, operatori del diritto e servitori della Chiesa del tempo recente, ma anche perché, nella sua vastità, presenta un insieme considerevole di scritti di Autori di chiara fama sulla quasi totalità delle materie del Codice, così come lo stesso De Paolis ebbe ad interessarsi in modo proficuo praticamente di ogni aspetto della disciplina canonica. Insomma, l'imponente iniziativa – di cui il presente tomo è il primo apprezzabilissimo frutto, di speciale spessore scientifico – è una preziosa gemma consegnata nelle mani di tutti quanti desiderano approfondire il diritto canonico.

Le pagine si articolano attorno tre tematiche: *questioni di storia, filosofia e teologia del diritto* (pp. 33-189); *norme generali* (pp. 191-236); *il popolo di Dio* (pp. 237-508). Infine, si riportano brevi note

di presentazione dei diversi Autori intervenuti nello scorrere di questo tomo (pp. 509-514), nonché l'indice generale dello stesso (pp. 515-524).

Si annuncia altresì l'articolazione dei successivi due volumi che formeranno l'opera: il secondo sarà dedicato alla funzione d'insegnare della Chiesa; alla funzione di santificare della Chiesa e ai beni temporali della Chiesa; il terzo, poi, sempre seguendo la sistematica del vigente Codice, tratterà delle sanzioni nella Chiesa e dei processi.

Inaugura l'opera la presentazione (pp. 9-11) del Curatore, il prof. Luigi Sabbarese, che spiega sinteticamente il motivo del titolo scelto: *opus humilitatis iustitia* esprime, infatti, chi è stato il Cardinale Velasio De Paolis, laddove l'*humilitas* richiama il motto della Congregazione dei Missionari di S. Carlo (Scalabriniani), alla quale il Porporato apparteneva, nonché descrive la sua indole schiva e dimessa e l'aspetto che forse maggiormente ha connotato la sua lunga missione ecclesiale docente. Sabbarese non manca di citare il compianto Presule in merito al senso e alla funzione del diritto canonico, verso coloro che, invece, riterrebbero non esservi cittadinanza alcuna per tale strumento pastorale nella peculiare società che è, per l'appunto, la Chiesa. Chiarita siffatta questione fondamentale, l'opera può così procedere con il profilo biografico del De Paolis (pp. 13-14); l'elenco delle abbreviazioni e sigle (pp. 15-16) e riportando una importante *lectio magistralis* del Cardinale su «*Il diritto nella missione della Chiesa*» (pp. 17-32). La riflessione, attenta e puntuale, di Sua Eminenza è propedeutica alla comprensione dello *ius canonicum* e del suo significato: l'esigenza del diritto canonico – sottolinea l'Autore – si fonda sulla stessa missione della Chiesa, per il raggiungimento dei fini che le sono pro-

pri, e la missione della Chiesa qualifica le note dell'ordinamento canonico. Si tratta – ancora una volta – di abbracciare la corretta visione realista del diritto, contro ogni positivismo.

Prende così avvio la parte prima, quella dedicata alle questioni di storia, filosofia e teologia del diritto. Il primo articolo è di Peter Erdö: «*La perdita dello stato clericale nei primi quattro secoli*» (pp. 35-48); in esso si dimostra che nell'antichità cristiana lo stato clericale non costituisce una realtà unitaria ed omogenea: la perdita dello stato clericale prevedeva difatti diverse forme, con espressioni terminologiche ed effetti giuridici diversificati, e sembra che fosse inflitta con maggiore frequenza rispetto all'attualità.

Danilo Ceccarelli Morolli scrive «*Cenni circa lo Scrinium Barbarorum dell'Impero Romano d'Oriente: una lezione bizantina per il mondo contemporaneo?*» (pp. 49-55). Si tratta di una sorta di studio preliminare riguardo lo "Ufficio dei Barbari" Costantinopolitano, nell'ottica di una futura indagine su identità ed immigrazione nell'Impero Romano d'Oriente.

Pier Virginio Aimone Braida, poi, propone «*Alcune annotazioni sulla Summa antiquitate et tempore*» (pp. 57-73). È questo un approfondimento su una Somma – finora inedita – del XII secolo sul *Decretum Gratiani*, connessa alla *Summa pseudo Rufini*. Si esaminano qui dettagliatamente i quattro manoscritti che riportano la Somma e si pubblicano alcuni passaggi della prima Distinzione.

«*Symoniaca heresis. La simonia come eresia come eresia e una miniatura del Codex latinus monacensis 23551*» (pp. 75-104, con appendice iconografica alle pp. I-XVI), di Alessandro Recchia, è un intervento di spessore e multidisciplinare, investendo pure le arti figurative, poiché analizza una miniatura presente nel ma-

noscritto Clm 23551 del *Decretum Gratiani*, ponendola in relazione col testo giuridico e con la dottrina sulla simonia come eresia, elaborata dalle origini della Chiesa sino alla prima decretistica.

Alessandro Bucci presenta «*Le fondement juridique de l'expérience sur l'usure en droit canonique dans le magistère pontifical du XIII siècle*» (pp. 105-116). Viene qui presentato il magistero pontificio circa l'usura nel Medio Evo: la Chiesa cercò infatti di reagire a questa piaga anche con delle sanzioni penali, come dimostra l'analisi che considera il *Liber Extra*, il *Liber Sextus* e le *Clementine*, comparando diritto civile e diritto canonico.

Giuseppe Dalla Torre indaga su «*La legislazione eversiva ottocentesca tra ideologia, economia e sentimento nazionale*» (pp. 117-128), con speciale apprezzamento degli effetti giuridico-sociali della riforma della proprietà ecclesiastica a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, riferendosi in modo peculiare al meridione d'Italia. La complessità del sistema normativo sulla proprietà ecclesiastica assume un ruolo paradigmatico per l'intero settore della legislazione in materia ecclesiastica ed emergono allora le contraddizioni tra i principi generali dell'ordinamento sabauda – in cui non si distingue tra giurisdizionalismo, laicità e separatismo – e l'intervento legislativo nei rapporti Stato-Chiesa.

«*La Chiesa cattolica e il ruolo della memoria nella costruzione del dialogo intra-religioso: la dichiarazione conciliare Nostra aetate e la sua attuazione*» (pp. 129-138) è il titolo del contributo di Carmela Ventrella.

Onorato Bucci, in seguito, presenta il suo scritto: «*Il diritto della Chiesa al tempo di Francesco, fra ortodossia e revisionismo*» (pp. 139-178), in cui viene delineata l'opera della Commissione preparatoria del Codice pio-benedettino e quella

della Commissione per l'interpretazione autentica del Codice, fino a che non venne soppressa. Secondo l'Autore, è proprio alla luce della soppressione di detta Commissione che si deve leggere il volume *Ortodossia e Revisionismo*, edito dalla Pontificia Università Gregoriana nel 1974: la revisione del passato è legittimata dalla fedeltà all'ortodossia, la cui determinazione compete al Romano Pontefice nella sua qualità di Supremo Legislatore. Lo sfondo del rapporto fra revisionismo ed ortodossia, in ultima analisi, è di ausilio pure alla comprensione della figura e dell'opera di Papa Francesco come legislatore.

«*Brevi riflessioni sul rapporto tra diritto e morale nell'ammissione ai sacramenti: il ruolo della giustizia*» (pp. 179-189) è il tema affrontato in modo scientifico, seppur brevemente, da Carlos José Errázuriz M. Egli parte dalla convinzione che l'approfondimento tra diritto e morale possa gettar luce sui problemi aperti in ordine all'ammissione ai vari sacramenti (non solo quindi circa la *vexata quaestio* della ricezione della comunione sacramentale da parte di chi si trova in una situazione di manifesta indisposizione morale). È interessante l'osservazione dell'Autore, secondo il quale, dinnanzi ad una precomprensione positivistica del diritto, non ci si aspetta in genere dai giuristi della Chiesa un contributo rilevante circa la materia, poiché essa si presenta come di natura morale, con presupposti dogmatici e conseguenze pastorali. Pertanto, si può ben evincere che la principale problematica concernente il rapporto tra diritto e morale nell'ammissione ai sacramenti riguarda l'essenza stessa del diritto. Si deve tenere presente l'intrinseca giuridicità degli stessi sacramenti, che proviene dal loro essere (ad eccezione dell'ordine sacro) veri diritti dei fedeli (oppure delle altre

persone quando si tratta del battesimo), presupponendo sempre le dovute disposizioni nel soggetto che li riceve. Il Professore ne ricava il fatto che, per converso, ogni cristiano indegno interiormente di accostarsi ai sacramenti non abbia in realtà un diritto agli stessi, non essendo giusta una pretesa sacramentale se priva di valore salvifico. Non è, pertanto, un atteggiamento sanzionatorio da parte della Chiesa quello di non ammettere ai sacramenti, quanto piuttosto è un agire congruente ad un comportamento liberamente deciso dal fedele stesso, ed è una questione di diritto divino. Perciò l'Autore ritiene di dover parlare di stato di ingiustizia oggettiva come causa della non ammissibilità ai sacramenti, richiamando questa espressione la rilevanza morale della dimensione oggettiva della situazione. Pastoralmente parlando, lo spiegare ai fedeli tale impossibilità si colloca sul piano giuridico, nella speranza che ciò possa contribuire a far loro capire il vero fondamento della disciplina.

Ci si affaccia alla seconda parte del tomo, quella dedicata alle norme generali. La inaugura Mariano Mosconi, con uno studio su «*La tutela dell'identità ecclesiale nei soggetti dell'azione caritativa: il contributo del m.p. Intima Ecclesiae natura*» (pp. 193-209). Il contributo valuta l'adeguatezza del documento pontificio a preservare l'effettiva natura e finalità ecclesiale dei diversi soggetti che operano in ambito caritativo (di natura associativa o fondazionale). L'analisi evidenzia quali siano i destinatari del motu proprio e gli obblighi ad essi posti, vedendo pure la diversa natura giuridica dei soggetti implicati, problematizzando la sua estensione agli organismi che non hanno un'adeguata identità canonica. Il valido intervento termina delineando i possibili sviluppi attraverso i quali tentare di dare adeguata operatività al do-

cumento, richiamando in ogni caso la necessità di provvedere alle finalità che esso persegue.

Javier Otaduy presenta un articolo intitolato: «*Interrogantes sobre la personalidad jurídica canónica*» (pp. 211-236). L'Autore si pone una serie di domande circa la personalità giuridica nell'ordinamento canonico, facendo emergere le varie problematiche e tentando di avanzare valide ed argomentate soluzioni. Il Professore affronta dapprima l'aspetto storico, riferendosi a Sinibaldo de Fieschi, padre della cd. "teoria nominalista", per approdare poi all'aspetto funzionale, che ritiene che la personalità giuridica non afferisca tanto alla essenza degli enti, quanto piuttosto con la vita autonoma degli stessi, sicché la personalità giuridica è per gli enti che ne necessitano.

Terminata la breve seconda parte, si approda al più corposo terzo settore dell'opera, dedicato al popolo di Dio, che presenta come primo contributo quello di Massimo Del Pozzo: «*Spunti per un inquadramento fondamentale e costituzionale del fedele cristiano*» (pp. 239-253). L'Autore dimostra come la nozione di fedele costituisca probabilmente l'acquisizione più significativa delle codificazioni vigenti e assume una valenza fondamentale e costituzionale per il sistema canonico. Il contributo, dopo aver analizzato scientificamente il contenuto statico (dignità battesimale) e dinamico (partecipazione ai *munera Christi*) della figura, esamina i tratti configurativi del concetto (l'elemento sacramentale, comunitario e complessivo) e la loro necessaria integrazione da un punto di vista ecclesiologico e canonico.

Giacomo Incitti indaga un argomento interessante e piuttosto desueto, ma che pone effettivamente spunti di riflessione canonistica. Egli tratta de «*La dimensione giuridica del dovere della santità*» (pp.

255-277). L'Autore ben mostra come la universale vocazione alla santità comporti una dimensione giuridica, poiché essa genera una relazione di giustizia a valenza intersoggettiva, con un contenuto esigibile secondo giustizia e con effetti giuridici. Il can. 210 stabilisce il dovere per il fedele di condurre una vita santa. Secondo il Professore tale prescrizione non ha solamente valore morale: la santità, nella sua dimensione non solo ontologica, ma anche teologale, vive in un dinamismo continuo di dono gratuito e di chiamata a ricevere e ad accrescere questo dono, sicché l'obbligo di condurre una vita santa è pure giuridico, trattandosi di un dovere che genera un diritto, quello del fedele cristiano di vivere, all'interno del popolo di Dio, in una comunità "santa".

Luigi Sabbarese, che è pure il Curatore del progetto in analisi, propone un peculiare studio su un aspetto importante che caratterizzò l'indagine del Cardinale – conformemente al carisma della Congregazione alla quale apparteneva – e che segna l'impronta da questi data alla Facoltà di Diritto Canonico dell'Urbaniana, secondo la specifica missione che la caratterizza. Orbene, Sabbarese indaga «*L'idea di cura pastorale per i migranti negli scritti di Velasio De Paolis*» (pp. 279-294, di cui le pp. 290-293 costituiscono un'appendice bibliografica). Scandagliando i saggi che il Porporato ha pubblicato nel corso di un trentennio e che rappresentano una valida sintesi delle principali sfide cui la mobilità umana richiama, l'Autore si concentra sull'idea di cura pastorale per i migranti, non senza un'approfondita analisi dei principali documenti pontifici e dicasteriali in materia, con valido aggancio al Concilio Vaticano II, in specie al n. 18 del decreto *Christus Dominus*, fonte precipua della pastorale specifica per i migranti.



Fernando Puig propone, poi, delle «*Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia romana dopo la Pastor bonus*» (pp. 295-310). Il tema della riforma della Curia romana in atto è certamente di interesse e di attualità. Papa Francesco ha chiarito *ab initio* che la *ratio* di tale riforma è la necessità di rispondere al meglio alle sfide pastorali attuali e alle trasformazioni della Chiesa e della società, che rendono ormai in molti aspetti necessaria di aggiornamento (o già modificata) la costituzione apostolica *Pastor bonus*. L'Autore rileva tre fenomeni di transizione in questo senso: dalla uguaglianza giuridica dei Dicasteri, si è passati alla diversificazione delle risorse attribuite; dalla convenienza teologica dell'episcopato negli uffici capitali della Curia romana, si è passati alla prevalenza della condizione cardinalizia; dalla tendenziale separazione alla progressiva interconnessione dei rapporti tra la Curia romana e lo Stato della Città del Vaticano.

Kurt Martens intitola il suo articolo: «*The Ongoing Franciscan Reform of the Roman Curia. Reflection on the Christmas Address of Pope Francis to the Roman Curia and the Reform Thus Far*» (pp. 311-331), continuando così il tema inaugurato dal precedente studio. L'Autore, infatti, passa in rassegna le allocuzioni di Papa Francesco per gli auguri natalizi alla Curia romana negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, ricavandone le indicazioni e le linee guida che lo stesso Pontefice offre in esse in ordine a detta riforma. Da questo, e da alcuni cambiamenti già messi in atto dal Santo Padre tramite interventi legislativi puntuali, Martens può concludere indicando di già un'idea di cosa possa prospettarsi in ordine alla tematica da lui indagata.

«*L'Administrateur apostolique sede vacante: doctrine et réflexions canoniques*»

(pp. 333-379) di Armand Paul Bosso si sofferma sulla considerazione che l'ufficio in questione in quanto figura provvisoria di autorità non è un ufficio ecclesiastico che necessiti di essere in se stesso valorizzato, tant'è che gli aspetti dottrinali di questa funzione, come anche la legislazione della stessa, sia codiciale che extra codiciale, rimangono piuttosto imprecisati. Appaiono allora problematiche legate ai modi d'espressione istituzionale dell'Amministratore apostolico *sede vacante*, restando aperta la discussione dottrinale a proposito.

Andrea D'Auria, di seguito, presenta un intervento su «*La produzione normativa delle Conferenze Episcopali in materia di catecumenato e di iniziazione cristiana degli adulti*» (pp. 381-408). L'Autore prende le mosse dalla nozione di catecumenato, ricavabile dal can. 206, dalla realtà giuridica del catecumenato e dalla sua riscoperta per opera del Concilio Vaticano II, per poi riflettere in modo approfondito sullo scopo del catecumenato, della formazione dei catecumeni e l'impostazione organizzativa del cammino catecumenale. Si passa, allora, ad un' apprezzabile analisi dello statuto giuridico dei catecumeni e dei loro diritti e doveri. Infine, v'è un'interessante esposizione della produzione normativa delle Conferenze Episcopali circa la materia, sottolineando invero come essa risulti ancora troppo limitata.

Sunny Kokkaravalayil propone uno scritto circa «*The Title Pater et Caput of the Catholicos-Patriarch of the East Syrian Church as a Source of CCEO Canon 55*» (pp. 409-433). Si parte dall'analisi del can. 55 del CCEO che attribuisce il titolo di *pater et caput* al patriarca che presiede una Chiesa *sui iuris*. L'indagine ricerca in modo scientifico le fonti di questo titolo, che si può rinvenire nei canoni antichi della Chiesa siro orientale. Esso

esprime la competenza giuridica del capo di quella Chiesa, che non aveva un superiore esterno, ancorché talora l'esercizio del suo potere talora fosse limitato dal sinodo. Detto titolo, pertanto, attesta l'autonomia della sua posizione e comunica l'autorità del patriarca e la sua cura per la Chiesa come padre e capo di una famiglia.

«*Coessenzialità dei doni gerarchici e dei doni carismatici: effetti nella vita della Chiesa*» (pp. 435-454) è lo studio di Gianfranco Ghirlanda che approfondisce la visione ecclesiologicala della lettera *Iuvenescit Ecclesia* e le ripercussioni che essa deve avere nei rapporti all'interno della Chiesa, dimostrandone la fondazione sulla dottrina del Concilio Vaticano II circa i carismi e sul magistero dei tre ultimi Pontefici, puntualmente richiamato dall'Autore. Egli sottolinea la necessità dell'istituzionalizzazione dei carismi e descrive la struttura fondamentale della Chiesa di cui il carisma della vita consacrata è elemento fondamentale alla pari dei carismi del laicato e del ministero sacro. Ghirlanda sottolinea la necessità di configurare, circa il laicato, nuovi ministeri pertinenti a tale stato di vita; a proposito della vita consacrata, poi, si riprende il concetto della giusta autonomia degli istituti, che determina natura e potestà in essi esercitate e la loro relazione coi vescovi; riguardo alle altre forme di aggregazione, poi, si esaminano le problematiche particolari che sorgono. In conclusione, il Professore indugia nel considerare gli organi di corresponsabilità e di partecipazione a livello di Chiesa universale e di Chiesa particolare.

«*Los intuitos de vida consagrada en la Iglesia particular: principios fundamentales y expresiones canónicas de una "forma peculiar" de presencia*» (pp. 455-470) di Roberto Serres López de Guereñu ben argomenta come la vita consacrata rap-

presenti una forma peculiare di presenza nella Chiesa particolare, per la cui comprensione si richiede di conoscere e rispettare la costituzione divina della Chiesa, la natura degli istituti e le ispirazioni dello Spirito Santo nella Chiesa. Pertanto, l'Autore analizza i principi dottrinali e le determinazioni canoniche di detta forma di presenza, tenendo in conto l'importantissimo apporto dato dal Cardinale De Paolis circa la materia.

Juan Manuel Cabezas Cañavate intitola il suo studio: «*Itinerario canónico de un nuevo Instituto de vida consagrada*» (pp. 470-490). L'Autore muove i passi dalla presa d'atto che, negli ultimi tempi, dinanzi ad una crisi senza precedenti della vita consacrata, vi sia stato un corrispettivo fiorire di nuove forme e comunità. Le previsioni della disciplina circa i passi che i vescovi devono compiere per accogliere, accompagnare e moderare tali istituzioni ben sono esposte in queste pagine.

Questo primo tomo della poderosa e prestigiosa opera si chiude con l'apporto scientifico di Sergio La Pegna: «*La "Famiglia Carismatica": un contributo per uno sviluppo armonico*» (pp. 491-508). L'idea di "Famiglia Carismatica", secondo Papa Francesco, comprende più Istituti che si riconoscono nel medesimo carisma, e specialmente raduna laici che si sentono chiamati nella loro condizione di vita a partecipare alla stessa realtà carismatica. L'Autore, tenuto conto delle norme codicili e del magistero, presenta alcuni elementi fondamentali affinché queste famiglie possano realizzare nella Chiesa la loro vocazione e missione, all'interno della comunione.

Forse, per praticità, se per motivi editoriali è stato impossibile dare alla luce contemporaneamente tutti e tre i volumi, si sarebbe potuta valutare l'opportu-

nità di porre una bibliografia generale di riferimento, gli indici di autori, materie e canoni alla conclusione di ciascun tomo.

L'auspicio che facciamo è che un lavoro tanto importante dal punto di vista degli apporti scientifici alla canonistica – a cui hanno contribuito Autori di grande spessore, e che onora la memoria del Cardinale Velasio De Paolis, che tanto si spese a favore del servizio e dell'insegnamento del diritto nella Chiesa – conosca la più ampia diffusione e diven-

ga oggetto di vera attenzione da parte del maggior numero possibile di cultori ed operatori della giustizia canonica, sì che, sul chiaro esempio del compianto eminentissimo Canonista, tutti possiamo umilmente, ma sinceramente, dare il nostro migliore aiuto affinché sempre più la Chiesa risplenda nel mondo quale *speculum iustitiae*.

GIOVANNI PARISE  
parisemarco1980@virgilio.it